

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 marzo 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. (14R00143)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 43.

Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). (14R00117)..... Pag. 3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 2.

Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza. (14R00145) .. Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 9.

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (14R00139) .. Pag. 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 11.

Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche. (14R00091).... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012. (14R00092)..... Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 1.

Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013. (14R00122)..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 2.

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti. (14R00123)..... Pag. 31



LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 3.

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo. (14R00124) ... *Pag.* 33

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 3.

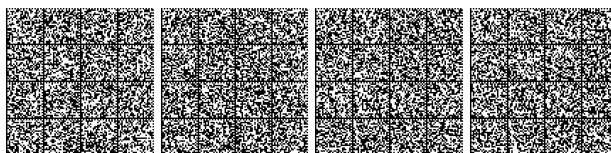
Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50. (14R00120) ... *Pag.* 65

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 4.

Norme in materia di ineggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale. (14R00121). ... *Pag.* 66

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. (14R00110) ... *Pag.* 67



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2014, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.*(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Stato di previsione dell'entrata*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 15.190.144.502,05 euro in termini di competenza e in 18.225.293.184,21 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2014.

Art. 2.*Stato di previsione della spesa*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 15.190.144.502,05 euro in termini di competenza ed in 18.225.293.184,21 euro in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2014.

4. Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2014, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2014.

Art. 3.*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 4.*Spese obbligatorie e d'ordine*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 5.*Garanzie prestate dalla Regione*

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.*Accordi di programma*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Art. 7.*Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati*

1. Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB DB09011 e DB09012.

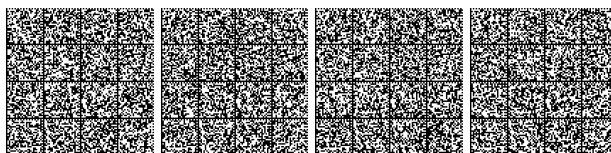
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 8.*Fondi speciali*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 7/2001, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 dei seguenti fondi:

a) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali», individuato nella UPB DB09011;

b) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo», individuato nella UPB DB09012.



2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 9.

Fondi per la reiscrizione di residui perenti

1. Sono approvati all'interno delle UPB DB09011 e DB09012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 10.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 473.982.016,66 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 11.

Avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2013

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, è determinato in euro 0,00.

2. Il disavanzo indicato all'art. 4, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012), aggiuntivo rispetto alla situazione finanziaria di cui al comma 1, è stimato in 660.116.163,00 euro e viene riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 come indicato in allegato alla presente legge (Allegato C).

Art. 12.

Variazioni compensative

1. Per gli anni finanziari 2014-2016 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui all'interno delle UPB DB09041, DB09042 e DB09043;

b) occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dall'art. 24, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2001.

2. La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con provvedimento amministrativo della Giunta regionale,

solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.

3. Al fine di incrementare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dei fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative anche tra capitoli di spesa appartenenti a diverse unità previsionali di base.

4. La Giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

Art. 13.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 14.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 15.

Nota informativa strumenti finanziari derivati

1. È approvato l'allegato D denominato «Nota informativa operazioni di finanza derivata (Swap)», ai sensi dell'art. 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 febbraio 2014

COTA

(Omissis).

14R00143



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 43.

Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2014)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI
SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO

Art. 1.

Istituzione di ARSEL Liguria

1. In attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la presente legge regionale persegue la finalità di consentire un più efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, lavoro e diritto allo studio, nonché di assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, a far data dal 1° aprile 2014, l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (di seguito denominata ARSEL) quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale e contestualmente sono soppressi i seguenti enti:

a) Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (di seguito ARSSU), istituita con legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Agenzia Liguria Lavoro (di seguito ALL), istituita con legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il funzionamento di ARSEL è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

Art. 2.

Successione nei beni e nelle attività

1. ARSEL, alla data di soppressione di ARSSU e di ALL, succede a titolo universale nei loro rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri immobiliari.

Art. 3.

Funzioni di ARSEL

1. ARSEL svolge le attività conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale nei settori attinenti la sua attività nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.

2. ARSEL svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;

c) svolge funzioni in materia di orientamento e formazione;

d) fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali;

e) gestisce le attività e gli interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in materia di politiche giovanili, di cui al titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni ed integrazioni;

f) gestisce l'Osservatorio regionale di cui all'art. 83 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;



g) collabora all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) svolge funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni e collabora al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro;

i) esercita, previa convenzione con le province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l'impiego;

j) esercita compiti di progettazione e supporto tecnico per la Regione in materia di:

1) programmazione e qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione;

2) informazione e orientamento professionale;

3) osservatorio sul mercato del lavoro;

4) sistema informativo del lavoro;

5) studio e progettazione per lavori per fasce deboli;

6) orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

7) comunicazione istituzionale sui temi del lavoro;

8) accreditamento delle strutture formative, monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi.

3. La Giunta regionale può avvalersi di ARSEL per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.

4. ARSEL può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

5. La Giunta regionale può affidare ad ARSEL lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

6. Nelle materie di cui alla presente legge, ARSEL può svolgere, su incarico della Regione, funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 4.

Trasferimento di personale

1. Il personale dipendente di ARSSU e di ALL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito ad ARSEL.

2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

3. Al personale di ARSEL si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi di ARSEL:

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

Art. 6.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, adotta il Piano di attività di cui all'art. 11 e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

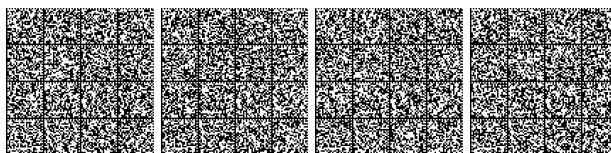
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi del Piano di attività di cui all'art. 11.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'agenzia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

5. Al direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per i direttori generali della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.



Art. 7.

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARSEL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Al revisore dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Patrimonio e fonti di finanziamento

1. ARSEL dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.

2. Le fonti di finanziamento di ARSEL sono:

- a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
- b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
- c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
- d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- e) proventi della gestione patrimoniale;
- f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
- g) donazioni, eredità e legati;
- h) trasferimento dei fondi statali;
- i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati all'agenzia;
- j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

Art. 9.

Bilancio economico di previsione

1. ARSEL applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo schema di bilancio economico di previsione, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Lo

schema, predisposto dal direttore generale dell'agenzia, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta.

2. ARSEL è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

3. Al bilancio economico di previsione è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

4. La Giunta regionale può annullare il bilancio economico di previsione entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 10.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal direttore generale dell'Agenzia alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può comunque formulare specifiche raccomandazioni.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11.

Piano di attività

1. Sulla base della programmazione regionale dei diversi settori e delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi degli articoli 59 e 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ARSEL elabora e adotta il Piano annuale di attività.



2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) le linee prioritarie di intervento secondo quanto previsto nel Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le linee prioritarie di intervento per quanto previsto dai Piani regionali di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le linee prioritarie di intervento relativamente a quanto disposto dal Piano d'Azione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le modalità di attuazione nonché lo svolgimento di ulteriori attività svolte su richiesta di soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4.

3. ARSEL adotta il Piano di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, per la programmazione degli interventi relativi all'anno successivo. La Giunta regionale, entro un mese, effettua le verifiche necessarie e procede all'approvazione o al rinvio, per il riesame, all'agenzia.

Art. 12.

Atti soggetti al controllo

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 9 e 10, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARSEL:

a) dotazione organica dell'agenzia;

b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;

d) Piano di attività di cui all'art. 11.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal direttore generale dell'Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti ad ARSEL, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni.

4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi dell'agenzia, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Vigilanza della Giunta

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'art. 12, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, risolve il contratto di lavoro del direttore generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARSEL, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste agli organi dell'agenzia.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

Art. 14.

Inserimento dell'art. 55-bis

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis. (*Consulta regionale per il diritto allo studio universitario*). — 1. Al fine di garantire il necessario raccordo con l'Università degli studi di Genova e gli studenti universitari destinatari dei servizi in materia di diritto allo studio è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata Consulta), quale organo consultivo di ARSEL relativamente alle funzioni inerenti al diritto allo studio universitario.

2. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente a quanto attiene al diritto allo studio universitario, sui seguenti atti:

a) il bilancio d'esercizio;

b) la Carta dei servizi;

c) il Piano di attività di cui all'art. 11;

d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;

e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

f) l'acquisizione dei beni immobili.

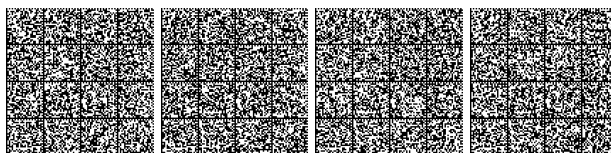
3. La Consulta resta in carica tre anni ed è composta da:

a) il Presidente, designato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

b) due rappresentanti designati dalla Regione;

c) un rappresentante dei professori dell'Università designato dal Senato accademico;

d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.



4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta.

5. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o di almeno due componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta.

6. Nella seduta di insediamento la Consulta approva il regolamento interno di funzionamento.

7. Ai componenti della Consulta si applicano i compensi di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il direttore generale di ARSEL partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto».

Art. 15.

Modificazioni ad articoli

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale di ARSEL».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o attraverso l'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «o attraverso ARSEL».

3. Al comma 1 dell'art. 27, ai commi 2 e 3 dell'art. 28, ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 30, al comma 2 dell'art. 31, ai commi 2 e 3 dell'art. 32, ai commi 1 e 2 dell'art. 34, al comma 1 dell'art. 36, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38, alla lettera *c)* del comma 2 e al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «L'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalla seguente: «ARSEL».

4. Al comma 1 dell'art. 29 e al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dall'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «da ARSEL».

5. Ai commi 2 e 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «di ARSEL».

6. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale» sono soppresse.

7. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «*d)* la definizione dei servizi ai quali ARSEL deve provvedere;».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «4-bis. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Art. 16.

Modifica all'art. 4

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente: «*b-bis)* l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL);».

Art. 17.

Modifica all'art. 11

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Regione può avvalersi di ARSEL per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo».

Art. 18.

Modifica all'art. 19

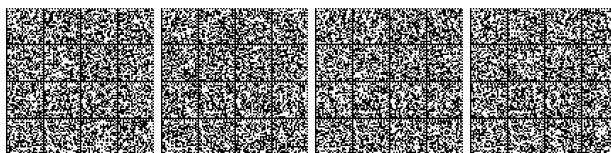
1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «2. Al termine del percorso formativo è rilasciato, alternativamente, un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonché la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80».

Art. 19.

Modifiche all'art. 23

1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Poli formativi e Poli tecnico-professionali)».

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi» sono sostituite dalle seguenti: «Poli formativi e Poli tecnico professionali».



3. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «3-bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità. I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

Art. 20.

Modifiche all'art. 26

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «al secondo livello europeo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo livello EQF».

2. Al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «La Regione cura» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso ARSEL».

Art. 21.

Modifiche all'art. 27

1. La rubrica dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 è sostituita dalla seguente: «(Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale - IeFP)».

2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP è effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «nell'ambito di quanto previsto all'art. 28».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 28

1. L'art. 28 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Offerta sussidiaria di percorsi in IeFP). —

1. La Regione programma l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato

dagli organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. La Regione definisce, nell'ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato.

3. I criteri per l'organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell'anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale».

Art. 23.

Modifiche all'art. 29

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Percorsi di istruzione e formazione professionale)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «1-bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalità di specializzazione».

3. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «triennali» è sostituita dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

4. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui ai commi 1 e 1-bis è affidata ad ARSEL».

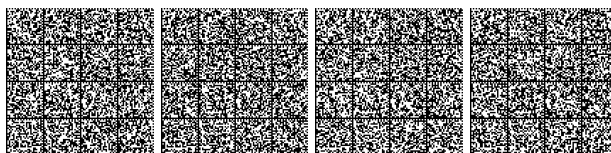
Art. 24.

Modifica all'art. 31

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;

b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale».



Art. 25.

Modifiche all'art. 34

1. La rubrica dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Istituti tecnici superiori)».

2. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, per ogni Centro di alta formazione e» sono soppresse.

Art. 26.

Modifica all'art. 42

1. Il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

«2. L'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

3. L'apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese».

Art. 27.

Modifica all'art. 56

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente: «b-bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;».

Art. 28.

Modifica all'art. 59

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente: «b-bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ARSEL ai sensi della vigente normativa regionale;».

Art. 29.

Inserimento dell'art. 60-bis

1. Dopo l'art. 60 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis. (Linee guida). — 1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalità operative e la gestione delle azioni del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento».

Art. 30.

Modifica all'art. 69

1. La lettera m) del comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «m) il Direttore generale di ARSEL;».

Art. 31.

Modifica all'art. 72

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e nell'ARSSU» sono sostituite dalle seguenti: «e nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 79

1. L'art. 79 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 79. (Individuazione, validazione e certificazione delle competenze). — 1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. La Regione, in merito all'individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)».

Art. 33.

Modifiche all'art. 80

1. La rubrica dell'art. 80 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)».



2. Il comma 5 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all'interno dei percorsi della formazione professionale, dell'apprendistato e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;

c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore».

Art. 34.

Modifiche all'art. 81

1. La rubrica dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Standard minimi di attestazione)».

2. Il comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «1. Per il rilascio dell'attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonché al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013».

Art. 35.

Modifiche all'art. 83

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «presso la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presso ARSEL».

2. Al comma 2 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'Osservatorio, operando in collegamento con le province e l'Osservatorio di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:».

3. Al comma 4 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «La Regione» sono sostituite dalla seguente: «ARSEL».

Art. 36.

Modifica all'art. 84

1. Al comma 4 dell'art. 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le

parole: «e dell'Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)» sono soppresse.

Art. 37.

Modifiche all'art. 85

1. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell'ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all'analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:

a) istruzione, compresa l'istruzione prescolare e dell'infanzia;

b) istruzione e formazione professionale;

c) istruzione universitaria;

d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti;

e) occupazione e lavoro.

3-ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

3-quater. L'interconnessione di cui al comma 3-bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti».

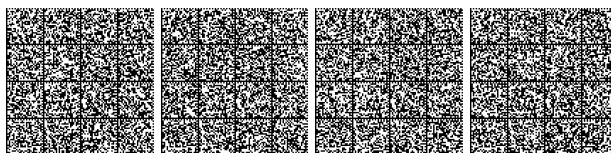
2. Al comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «La Regione può» sono inserite le seguenti «, anche avvalendosi di ARSEL».

Art. 38.

Modifiche all'art. 90

1. Al comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «qualifica» sono inserite le seguenti: «, diploma».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «6-bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonché apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell'ambito della sussidiarietà e dell'apprendistato».



Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Art. 39.

Modifica all'art. 6

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL)».

Art. 40.

Modifica all'art. 8

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «4. Il Programma operativo annuale di ARSEL è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione Regionale».

Art. 41.

Modifiche all'art. 16

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con l'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «con ARSEL».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi di ARSEL».

Art. 42.

Modifica all'art. 17

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, avvalendosi di ARSEL».

Art. 43.

Modifica all'art. 18

1. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «è affidato all'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato ad ARSEL».

Art. 44.

Modifica all'art. 19

1. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «l'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ARSEL».

Art. 45.

Modifica all'art. 21

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in materia di lavoro» sono soppresse.

Art. 46.

Modifica all'art. 35

1. Al comma 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: «definiti dall'art. 11» a «integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale».

Art. 47.

Modifiche agli articoli 37 e 38

1. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e delle Comunità Montane» sono sostituite dalle seguenti: «e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni».

2. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «e dalle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni».

Art. 48.

Modifica all'art. 48

1. Al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di ARSEL».

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

Art. 49.

Norma transitoria

1. I Direttori generali di ARSSU e ALL provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dei rispettivi enti, alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli organi degli enti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica il 31 marzo 2014.



3. I direttori di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 e in particolare entro il 31 marzo 2014:

a) l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura;

b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso;

c) il bilancio di esercizio relativo all'anno 2013.

4. La Giunta regionale nomina il direttore generale di ARSEL a decorrere dal 1° aprile 2014.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale di ARSEL, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione e il primo Piano di attività dell'agenzia.

6. In fase di prima applicazione, la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 14 è costituita dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione di ARSSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure di reclutamento di personale conseguenti a carenze della dotazione organica, i contratti del personale precario operante a qualsiasi titolo presso l'ARSSU e l'ALL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono trasformati, qualora ne ricorrano le condizioni, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nel rispetto della normativa regionale, in rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza unica al 30 giugno 2015.

Art. 50.

Abrogazione di norme e disposizioni di coordinamento

1. Alla data di cui all'art. 1, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il titolo IV della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 53 e 54;

d) i commi 3, 4 e 7 dell'art. 34 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

e) l'art. 64 e l'art. 74 della legge regionale n. 18/2009;

f) il comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009;

g) il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

h) i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2008;

i) il comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 30/2008;

j) l'art. 62 della legge regionale n. 30/2008.

2. Nel testo della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ogni riferimento ad Agenzia Liguria Lavoro si intende riferito ad ARSEL.

3. Alla data di cui al comma 1, i riferimenti ad ARSSU e ad ALL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono riferiti ad ARSEL.

Art. 51.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area XI «Istruzione, Formazione, Lavoro» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità Previsionali di Base:

«11.101 «Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio»;

11.103 «Spese per le attività di istruzione e formazione professionale»;

11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 14, si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento».

Art. 52.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

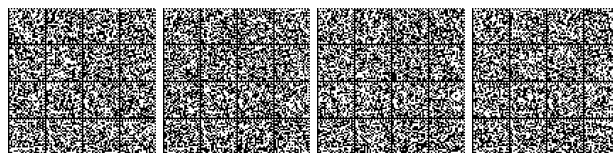
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2013

BURLANDO

(Omissis).

14R00117



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2014, n. 2.

Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Capo I

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 1.

Oggetto

1. In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle province e il relativo procedimento elettorale.

Art. 2.

Organi della provincia

1. Sono organi della provincia l'assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.

Art. 3.

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

2. Con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale.

3. L'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri positivi, consultivi e di controllo, eventualmente previsti dallo statuto.

4. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della provincia.

Art. 4.

Composizione del consiglio e della giunta provinciali

1. Il consiglio provinciale è composto da:

- a) ventidue consiglieri nelle province con popolazione sino a 200.000 abitanti;
- b) ventiquattro consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;
- c) ventisei consiglieri nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti;
- d) trenta consiglieri nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori non superiore a due.

3. Il presidente della provincia nomina tra gli assessori il vicepresidente.

4. Ai fini della presente legge, la popolazione delle province e dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 5.

Modalità di elezione degli organi

1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.

2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

Art. 6.

Durata del mandato

1. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di fissazione della data delle elezioni e sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio e restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Disposizioni sugli incarichi

1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell'assemblea dei sindaci assunti in attuazione della presente legge sono esercitati a titolo gratuito.



2. Agli amministratori provinciali spetta, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del loro mandato con le modalità e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 14-bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

Art. 8.

Convocazione e presidenza dei consigli provinciali

1. Il presidente della provincia convoca e presiede il consiglio provinciale.

2. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal consigliere provinciale più anziano di età.

Art. 9.

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente della provincia comportano la decadenza della giunta e l'elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta.

2. Le dimissioni del presidente della provincia sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

Art. 10.

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del presidente della provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia e deve contenere la proposta di un nuovo presidente della provincia e di una nuova giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 11.

Scioglimento e sospensione del consiglio provinciale

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, per lo scioglimento e la sospensione del consiglio provinciale trova applicazione l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale).

Capo II

ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE

Sezione I

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 12.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

Art. 13.

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura della struttura regionale competente in materia elettorale entro il terzo giorno antecedente la data della votazione.

2. Nelle liste, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune presso il quale l'elettore esercita il mandato elettivo.

3. La struttura regionale competente in materia elettorale, entro il secondo giorno precedente la votazione, trasmette le liste degli elettori all'ufficio elettorale provinciale.

4. Le variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 sono comunicate all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 8.00 del giorno della votazione.

Art. 14.

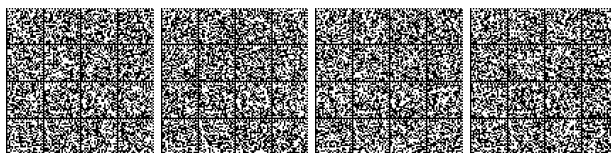
Fissazione della data delle elezioni e convocazione dei comizi elettorali

1. Le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 20 agosto, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali con proprio decreto che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni.

4. Il decreto dell'assessore regionale è trasmesso al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali e provvedono a farlo pubblicare all'albo pretorio del comune.



Art. 15.

Ufficio elettorale provinciale

1. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso l'amministrazione provinciale interessata è costituito l'ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, e composto di altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.

2. L'ufficio elettorale provinciale svolge tutte le operazioni connesse con il procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.

Art. 16.

Liste dei candidati

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

2. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione qualora tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi sia presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la struttura regionale competente in materia elettorale comunica all'ufficio elettorale provinciale la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali della provincia.

4. Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

5. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.

Art. 17.

Dichiarazione di accettazione della candidatura

1. Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale dichiara di accettare la candidatura.

2. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.

Art. 18.

Presentazione e ammissione delle liste dei candidati

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale sono presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. La presentazione di una lista di candidati avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente:

- a) la denominazione della lista;
- b) l'elenco dei candidati;
- c) le firme dei sottoscrittori.

3. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura rese dai singoli candidati ai sensi dell'articolo 17.

4. Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature decidendo in ordine all'ammissione delle stesse entro lo stesso giorno.

5. Nell'esaminare la regolarità delle candidature l'ufficio verifica in particolare che le liste siano state presentate nei termini prescritti, che siano formate secondo quanto previsto dall'articolo 16, che le dichiarazioni di presentazione contengano gli elementi previsti dal comma 2 e che alle stesse siano state allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura.

6. Dopo l'ammissione delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse.

Art. 19.

Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati. Caratteristiche delle schede di votazione

1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:

a) trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali; il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;

b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

2. Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale, secondo le fasce stabilite dall'articolo 22, comma 2.

3. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, verticalmente e in misura omogenea, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata.



Art. 20.

Votazione

1. La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, presso l'ufficio elettorale provinciale.

2. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale può decidere di effettuare la votazione con appello nominale seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.

3. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.

4. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.

5. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.

Art. 21.

Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

Art. 22.

Voto ponderato e indice di ponderazione

1. Il voto di ciascun elettore, sia di lista che di preferenza, viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica.

2. Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dal comma 2 è determinato dalla struttura regionale competente in materia elettorale, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.

4. La struttura regionale competente in materia elettorale trasmette la tabella con gli indici di ponderazione all'ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.

Art. 23.

Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti

1. Alle ore 18,00 il presidente dell'ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.

2. Dopo la chiusura della votazione, l'ufficio elettorale provinciale accerta il numero dei votanti, sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.

3. Il presidente e uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono in una busta che viene chiusa e firmata sui lembi di chiusura.

Art. 24.

Scrutinio e operazioni di riscontro

1. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, sentiti gli altri componenti, decide sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.

3. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali.

4. Terminato lo scrutinio, l'ufficio elettorale provinciale:

a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;

c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.

5. Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:

a) le schede contenenti voti validi;

b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.

6. Le buste di cui al comma 5 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.

Art. 25.

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Ultimate le operazioni previste dall'articolo 24, l'ufficio elettorale provinciale:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti da ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti da ciascun candidato;



c) attribuisce i seggi alle liste.
2. Per attribuire i seggi alle liste l'ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

c) attribuisce i seggi che rimangono non assegnati alle liste sulla base dei più alti resti; a tal fine, si considerano resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inutilizzati per insufficienza di candidati; in caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.

3. Determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 26.

Verbale dell'ufficio elettorale provinciale

1. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale.

2. Il verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale provinciale, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili i componenti l'ufficio.

3. Un esemplare del verbale, inserito, con le tabelle di scrutinio, in una busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, è trasmesso, insieme alle buste contenenti rispettivamente la lista degli elettori, le schede valide e le schede bianche, nulle e con voti contestati e non attribuiti, alla struttura regionale competente in materia elettorale. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.

4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.

Art. 27.

Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe

1. La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

2. Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.

3. In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.

Sezione II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28.

Termini e modalità dell'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale

1. L'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine indicato al comma 1.

4. In caso di mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine indicato al comma 1, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 11.

5. Nei casi previsti dall'articolo 9 il consiglio è convocato dal vicepresidente, per l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dell'ufficio o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 29.

Surroga degli assessori provinciali

1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia individuale, o per altra causa, provvede il consiglio provinciale, su proposta del presidente della provincia.

2. In caso di elezione di un nuovo assessore trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.



Capo III
CENTRALI DI COMMITTENZA

Art. 30.

*Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012
concernente le centrali di committenza*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente: «1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.».

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di ordinamento delle province e di elezioni comunali.

Art. 32.

Spese per l'elezione del consiglio provinciale

1. Le spese per l'organizzazione tecnica dell'elezione del consiglio provinciale sono a carico dell'amministrazione provinciale interessata.

2. La struttura regionale competente in materia elettorale fornisce con onere a carico dell'amministrazione regionale:

a) le liste degli elettori;

b) la modulistica e le istruzioni connesse con il procedimento elettorale.

Art. 33.

Norma transitoria

1. Gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili. Dopo l'elezione del consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di scioglimento anticipato dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'elezione del nuovo consiglio provinciale nel periodo previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Entro sei mesi dall'elezione del nuovo consiglio provinciale la provincia adegua il proprio statuto e il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale alle norme contenute nella presente legge.

4. Agli organi delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 34.

*Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013
in materia di elezioni comunali*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora per le elezioni comunali del 2014 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.».

Art. 35.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

b) la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);

c) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

d) la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);

e) il comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali);

f) i commi 35, 36, 37, 38 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

g) l'articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).



Art. 36.

Norma finanziaria

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2014

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00145

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 9.

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46/2013

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: «di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Consiglio regionale».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.».

3. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprimere parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione del comma 2, come modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 «Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»), per la designazione del terzo componente, il Consiglio regionale può attingere alle candidature presentate a seguito di avviso già pubblicato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per le nomine di sua competenza.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 46/2013

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 46/2013 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente: «Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 46/2013

1. L'art. 6 della legge regionale n. 46/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Sede, strutture e indennità dell'Autorità

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.

2. I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.



3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2014.

(Omissis).

14R00139

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 11.

Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 106 del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore commercio» e successive modifiche.

1. All'art. 48 della l.r. n. 33/1999, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 15, della legge regionale

23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «a partire dal giorno 5 del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di inizio di cui al comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.».

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge le vendite di fine stagione, per l'anno 2014, sono effettuate:

a) per il periodo invernale a decorrere dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

b) per il periodo estivo del medesimo anno dal primo sabato del mese di luglio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2013

ZINGARETTI

14R00091



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 107 - Suppl. n. 1 del 31 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

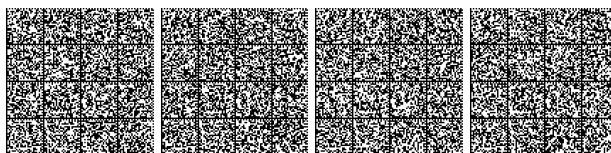
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Riduzione dei residui attivi)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) sono eliminati dalle scritture contabili crediti assolutamente inesigibili, per un importo complessivo pari ad 759.391.783,13 euro.



Art. 2 (Riduzione dei residui passivi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, i residui passivi antecedenti all'esercizio 2012, corrispondenti a debiti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad 378.066.464,50 euro, per essere re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, i residui passivi formati nell'esercizio 2012, corrispondenti a debiti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad 1.160.660.494,71 euro, per essere re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad 270.346.221,86 euro, di cui:

- a) 109.265.873,95 euro riferiti a debiti insussistenti antecedenti l'esercizio 2012;
- b) 161.080.347,91 euro riferiti a debiti insussistenti relativi all'esercizio 2012.

Art. 3 (Maggiori accertamenti ed impegni)

1. E' autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle "partite di giro" del Titolo VI, categoria 61, UPB 611 dell'entrata e dell'ambito T, funzione obiettivo T3, UPB T31 della spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
Cap. n. 611113	Cap. n. T31410	Cap. n. 611149	Cap. n. T31446
Cap. n. 611145	Cap. n. T31425	Cap. n. 611166	Cap. n. T31463
Cap. n. 611133	Cap. n. T31430	Cap. n. 611171	Cap. n. T31469
Cap. n. 611136	Cap. n. T31439	Cap. n. 611172	Cap. n. T31470

2. Sono autorizzati il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza del capitolo di entrata 521801 e del capitolo di spesa T19544, riferiti alle anticipazioni di cassa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché la restituzione dell'anticipazione di cassa nell'esercizio 2013.

Art. 4 (Approvazione del rendiconto)

1. E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2012 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.



Art. 5
(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), le entrate extratributarie (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

Entrate accertate	28.325.563.897,28 (+)
delle quali sono state rimosse	<u>23.317.960.640,29 (-)</u>
rimaste da riscuotere	5.007.603.256,99

Art. 6
(Spese di competenza)

1. Le spese per i programmi comunitari (Ambito A), le spese per le attività produttive agricole, commerciali e turistiche (Ambito B), le spese per la programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le spese per l'ambiente, l'energia e il territorio (Ambito E), le spese per l'istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito F), le spese per la cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito G), le spese per la sanità e i servizi sociali (Ambito H), le spese per gli organi e le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese per le risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito S) e le risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), impegnate nell'esercizio 2012 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

Spese impegnate	32.787.911.665,31 (+)
delle quali sono state pagate	20.256.727.854,40 (-)
delle quali sono state eliminate ai sensi: dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (debiti insussistenti)	161.080.347,91 (-)
dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (debiti non esigibili nell'anno 2012)	<u>1.160.660.494,71 (-)</u>
rimaste da pagare	11.209.442.968,29



Art. 7**(Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza)**

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2012 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

Entrate complessive accertate	28.325.563.897,28 (+)
Spese complessive impegnate	<u>32.787.911.665,31 (-)</u>
Differenza	- 4.462.347.768,03 (-)

Art. 8**(Residui attivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti)**

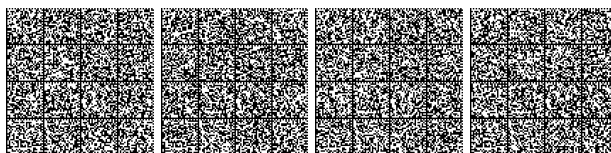
1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2011 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	10.013.350.299,66 (+)
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2012	1.331.963.199,16 (-)
b) eliminati per riaccertamento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (assolutamente inesigibili)	<u>759.391.783,13 (-)</u>
rimasti da riscuotere al 31.12.2012	7.921.995.317,37

Art. 9**(Residui passivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti)**

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2011 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali	13.093.833.617,56 (+)
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2012	4.994.334.262,75 (-)
b) eliminati per perenzione amministrativa	1.475.334.050,83 (-)
c) eliminati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (debiti insussistenti)	109.265.873,95 (-)
d) eliminati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (debiti non esigibili nell'anno 2012, re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili)	<u>378.066.464,50 (-)</u>
rimasti da pagare al 31.12.2012	6.136.832.965,53 (+)



Art.10
(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti (art. 8)	7.921.995.317,37 (+)
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (art. 5)	<u>5.007.603.256,99</u> (+)
Totale residui attivi al 31.12.2012	12.929.598.574,36 (+)

Art. 11
(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2011 (art. 9)	6.136.832.965,53 (+)
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (art. 6)	<u>11.209.442.968,29 (+)</u>
Totale residui passivi al 31.12.2012	17.346.275.933,82 (+)

Art. 12
(Disponibilità di cassa)

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilito in 109.367.812,92 euro in base alle seguenti risultanze:

Avanzo di cassa al 31.12.2011	710.506.090,62 (+)
Riscossioni dell' esercizio 2012:	
a) in conto competenza (art. 5)	23.317.960.640,29 (+)
b) in conto residui attivi (art. 8)	1.331.963.199,16 (+)
Pagamenti dell' esercizio 2012:	
a) in conto competenza (art. 6)	20.256.727.854,40 (-)
b) in conto residui passivi (art. 9)	4.994.334.262,75 (-)
Differenza	109.367.812,92(+)
Avanzo di cassa al 31.12.2012	109.367.812,92



Art. 13
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilito in 4.307.309.546,54 euro, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1:

a) avanzo di cassa al 31.12.2012 (art. 12)	109.367.812,92 (+)
b) residui attivi al 31.12.2012 (art. 10)	12.929.598.574,36 (+)
c) residui passivi al 31.12.2012 (art. 11)	17.346.275.933,82 (-)
Disavanzo finanziario al 31.12.2012	4.307.309.546,54

Art. 14
(Risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilito in **4.307.309.546,54** euro in base alle seguenti risultanze:

a) differenza di cui all'articolo 7 tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2012	4.462.347.768,03 (-)
b) disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 (legge regionale 18.07.2012, n. 10)	2.369.977.227,28 (-)
c) somma accantonata nel rendiconto 2011 per essere utilizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della l.r. 20.11.01, n. 25, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.2011	0 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi per perenzione amministrativa (art. 9)	1.475.334.050,83 (+)
e) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi antecedenti l'esercizio 2012 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 riferiti a debiti insussistenti antecedenti l'esercizio 2012 (art. 9)	109.265.873,95 (+)
f) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi antecedenti l'esercizio 2012 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili (art. 9)	378.066.464,50 (+)
g) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 riferiti a debiti insussistenti relativi all'esercizio 2012 (art. 6)	161.080.347,91(+)
h) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili (art. 6)	1.160.660.494,71 (+)



i) eliminazione dei residui attivi per riaccertamento articolo 7, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 riferiti crediti assolutamente inesigibili (art. 8)	759.391.783,13 (-)
Disavanzo di amministrazione anno finanziario 2012	4.307.309.546,54 (-)
- somma accantonata ai sensi dell' articolo 25, comma 5, della l.r. 20.11.01, n. 25, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31.12.2011	0,00 (-)
Risultato di amministrazione a carico dell'esercizio 2013	4.307.309.546,54(-)

Art. 15**(Iscrizione dell'avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione nello stato di previsione dell'esercizio successivo)**

1. L'avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 13 e 14 vengono iscritti con variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015), nell'entrata e nella spesa per l'anno finanziario 2013.

Art. 16**(Attività e passività finanziarie e patrimoniali)**

1. L'eccedenza delle passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, come da conto patrimoniale, è stabilita in **21.636.616.685,74 euro**, in base alle seguenti risultanze:

ATTIVITA'

<i>Finanziarie</i>	13.038.966.387,28	(+)
di cui residui attivi	12.929.598.574,36	
di cui fondo cassa	109.367.812,92	
		(+)
<i>Patrimoniali</i>	1.150.162.819,40	
di cui disponibili	660.296.131,84	
di cui indisponibili	489.866.687,56	
TOTALE	14.189.129.206,68	(+)

PASSIVITA'

<i>Finanziarie</i>	17.346.275.933,82	(-)
residui passivi	17.346.275.933,82	
		(-)
<i>Patrimoniali</i>	18.479.469.958,60	
di cui residui perenti	5.681.855.738,53	
di cui mutui e prestiti obbligazionari	11.258.887.260,86	
di cui residui passivi riaccertati	1.538.726.959,21	
TOTALE	35.825.745.892,42	(-)
		(-)



Differenza (Attività – Passività)**21.636.616.685,74****Art. 17****(Risultanze del rendiconto del Consiglio regionale)**

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012 comportano un avanzo di amministrazione di **4.507.585,65 euro**, in base alla seguente dimostrazione:

euro**Entrata:**

Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l'esercizio 2012	76.459.771,06	(+)
Interessi attivi	27,71	(+)
Entrate varie ed eventuali	73.048,87	(+)
Partite di giro	11.561.185,07	(+)
TOTALE ENTRATA	88.094.032,71	(+)

Spesa:

Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2012	76.493.865,12	(-)
Partite di giro	11.561.185,07	(-)
Uscite varie e eventuali	47,22	(-)
Sequestri in Tesoreria	0	
TOTALE SPESA	88.055.097,41	(-)

Differenza (entrata meno spesa) **38.935,30 (+)**

disponibilità derivante dalla copertura finanziaria
dei residui perenti anno 2010 e precedenti **(+)**
Risultato della competenza **(+)**

Economie derivanti dalla gestione dei residui:

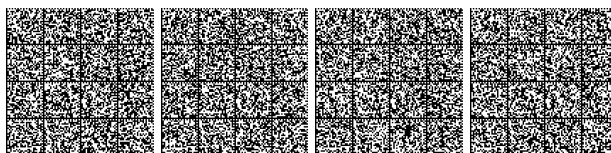
passivi al 31/12/2010 (+)	3.537.464,09	(+)
passivi al 31/12/2012 riferiti all'esercizio 2011(-)	733.186,26	(+)
passivi al 31/12/2012 riferiti all'esercizio 2012	198.000,00	(+)

SALDO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012 **4.507.585,65 (+)**

di cui accantonati dal Consiglio Regionale per il
pagamento dei residui perenti: **0 (-)**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012 **4.507.585,65 (+)**

2. Il predetto avanzo è versato all'entrata del bilancio della Regione, Titolo III, Capitolo di Entrata n. 331504 denominato "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio Regionale".



Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2014

ZINGARETTI

(Omissis).

14R00092

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 1.

Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo - speciale - n. 3 del 10 gennaio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all’art. 33 della legge regionale n. 17/2010

1. Dopo il comma 2, dell’art. 33, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.».



Art. 2.

Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'art. 8 dello Statuto regionale e allo scopo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio regionale, riconosce l'importanza dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro di interesse culturale di alta specializzazione, che persegue lo scopo della promozione, dello sviluppo e della divulgazione della scienza e della cultura in Abruzzo.

2. Lo Statuto dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo prevede la presenza nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Consiglio regionale.

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 1/2012

1. All'art. 23 (Prestazioni onerose del Centro funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Centro funzionale d'Abruzzo, nell'ambito dell'attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l'elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.»

Art. 4.

Modifica all'art. 63 della legge regionale n. 1/2012

1. Al comma 2, dell'art. 63, della legge regionale n. 1/2012 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2014».

Art. 5.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 68/2012

1. Al comma 2-bis, dell'art. 30, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), dopo le parole «Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.)»

sono inserite le parole «ed alle Aziende istituite con legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)».

Art. 6.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 91/1994

1. Il comma 1, dell'art. 16, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

«1. Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari.»

2. Al comma 3, dell'art. 16, della legge regionale n. 91/1994 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 16, della legge regionale n. 91/1994 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende.

4-ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime.

4-quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.

4-quinquies. L'eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.»

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2002

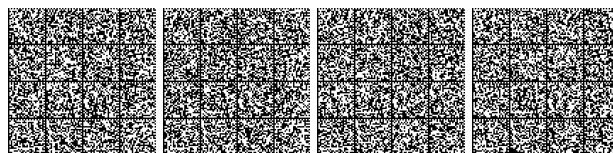
1. L'art. 36 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 2/2013

1. Il comma 7, dell'art. 24, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)», è sostituito dal seguente:

«7. La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.»



2. Il comma 11, dell'art. 24, della legge regionale n. 2/2013, è sostituito dal seguente:

«11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato "Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - legge regionale 3 novembre 1999, n. 98" nella misura della somma di euro 50.000,00 derivanti dalla variazione di bilancio come riportata nel Prospetto "A" di variazione al bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui all'allegato C, alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative).».

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Art. 9.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 2/2013

1. Al comma 1, dell'art. 55, della legge regionale n. 2/2013 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».

Art. 10.

Modifica all'art. 85 della legge regionale n. 15/2004

1. Al comma 9, dell'art. 85, della legge regionale n. 15/2004, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 2.

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 3 del 10 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Commissioni territoriali
per il contrasto del disagio abitativo*

1. Al fine di contenere il disagio abitativo per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto o rilascio per finita locazione o per morosità degli immobili adibiti ad uso di abitazione, sia pubblici che privati, con reddito massimo non superiore a quello previsto dalla legislazione vigente regionale per la decadenza dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Regione, i Comuni, anche in forma associata a livello provinciale o intercomunale di una stessa provincia, possono istituire apposite Commissioni, in numero non superiore a due per ciascuna provincia, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo e ricercando il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

2. La costituzione di Commissioni per favorire il passaggio da casa a casa per soggetti sottoposti a sfratto esecutivo costituisce elemento di positiva valutazione ai fini della ripartizione di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata ovvero di alloggi destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo.

Art. 2.

Composizione e funzionamento delle Commissioni

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con apposito atto, il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 1, comma 1, indicando il soggetto che convoca e che presiede



tali commissioni e la relativa composizione, garantendo la presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, quelle maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431/1998, nonché dei rappresentanti dei Comuni interessati e delle Ater. Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti delle Prefetture e delle Questure.

2. I componenti le Commissioni di cui all'art. 1, comma 1, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 3.

Tavolo generale per il disagio abitativo

1. È istituito il Tavolo generale per il disagio abitativo, al fine di:

a) acquisire dati ed indicatori del disagio abitativo, i numeri relativi alle procedure di sfratto, nonché esiti delle azioni di graduazione;

b) indicare la tipologia, la proprietà, e il numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa a seguito di graduazione;

c) elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto all'emergenza abitativa;

d) coordinare secondo criteri di uniformità i lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1;

e) indicare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei programmi finalizzati al sostegno delle azioni di cui alla lettera b).

2. La Giunta Regionale, con apposito atto, definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo generale di cui al comma 1 a cui partecipano anche un rappresentante per ciascuna Commissione di cui all'art. 2, comma 1. È, altresì, garantita la massima partecipazione degli organismi rappresentanti a livello regionale, dei Comuni, delle ATER, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli inquilini e delle Associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, quelle maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431/1998.

La Giunta Regionale, previa convenzione, può individuare forme di partecipazione al Tavolo generale da parte delle amministrazioni statali territoriali quali le Prefetture e le Questure.

3. La partecipazione al Tavolo generale per il disagio abitativo è a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso spese nemmeno per i componenti non residenti.

4. Almeno una volta l'anno, l'Assessore regionale competente, sentito il Presidente della Regione, convoca il Tavolo generale di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti il Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, i Comuni e le ATER trasmettono al Tavolo generale di cui al comma 1 i dati e le informazioni sul disagio abitativo come indispensabile base della analisi e delle conseguenti iniziative da assumere sui singoli territori.

6. Delle risultanze dei lavori del Tavolo generale è data comunicazione annuale alla Commissione Consiliare competente.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 2, quantificato in euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 03.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Compensi alle Commissioni territoriali per il disagio abitativo», del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo».

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI

14R00123



LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 3.

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 3 del 10 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione Abruzzo riconosce nel bosco e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività.

2. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di esse nella stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di fissazione del carbonio, così come definito nel protocollo di Kyoto.

3. La Regione riconosce, altresì, il rilevante apporto dei sistemi silvo-pastorali per lo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo. Promuove la valorizzazione delle attività economiche ad essi connessi anche al fine di individuare forme di compensazione a favore dei proprietari o possessori pubblici e privati volte a remunerare le funzioni che gli stessi svolgono a favore della collettività.

Art. 2.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.

2. La Regione, in accordo con i principi di cui all'art. 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di:

a) miglioramento e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio;

b) tutela del paesaggio;

c) mantenimento e incremento della biodiversità;

d) tutela degli ecosistemi forestali dalle avversità abiotiche e biotiche e dagli incendi boschivi;

e) tutela delle aree di rilevante valore ambientale;

f) sviluppo delle aree montane e interne attraverso la promozione dell'economia forestale e delle filiere dei prodotti della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;

g) tutela e sviluppo dei sistemi silvo-pastorali, ivi compresi la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.

2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine.

3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.

5. Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.



6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

7. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all'età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.

8. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.

9. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.

10. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

b) i parchi urbani e i giardini, ossia le aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;

c) i filari arborei, ossia le formazioni lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento;

d) gli orti botanici, ossia le collezioni di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;

e) i vivai, ossia le aree agricole destinate all'attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

f) le tartufaie coltivate realizzate in assenza di finanziamenti pubblici;

g) i castagneti da frutto in attualità di coltura, inclusi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;

h) i frutteti.

11. Sono considerati pascoli le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

Art. 4.

Consulta forestale

1. La Regione persegue i fini di cui all'art. 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessate alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale.

2. La Consulta forestale:

a) esprime pareri non vincolanti sugli atti d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;

b) formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c) propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;

d) propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

3. La Consulta forestale è presieduta dal Componente la Giunta regionale preposto al settore forestale o da suo delegato ed è composta da:

a) il Dirigente del Servizio competente in materia forestale;

b) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;

d) un rappresentante dell'Unione Province Italiane d'Abruzzo (UPA);

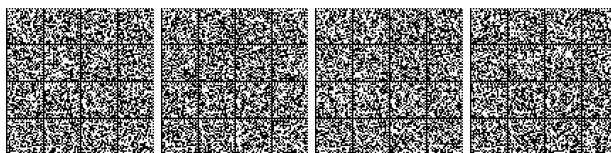
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Abruzzo (ANCI);

f) il Segretario dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;

g) un rappresentante della Federazione dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell'Abruzzo;

h) un rappresentante congiuntamente designato dai Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici dell'Abruzzo;

i) un rappresentante congiuntamente designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;



j) un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;

k) un funzionario di categoria apicale del Servizio competente in materia con funzioni di segretario.

4. La Giunta regionale con proprio atto provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le designazioni di cui al comma 3 lettere c), h), i) e j).

5. Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno.

6. I componenti la Consulta forestale sono nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia.

2. Il regolamento definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui all'art. 30.

3. Nel regolamento sono esplicitate le modalità tecniche e le procedure amministrative di autorizzazione:

a) per la gestione dei boschi e dei pascoli;

b) per l'utilizzazione dei boschi cedui, dei boschi d'alto fusto e dei soprassuoli transitori;

c) per la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati;

d) per l'effettuazione di sfolli, diradamenti, potature e altri interventi selvicolturali;

e) per l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

f) per la progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali;

g) per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse;

h) per la progettazione e realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno;

i) per la progettazione e realizzazione di interventi di restauro forestale e rinaturalizzazione delle aree degradate e abbandonate;

j) per la lotta fitosanitaria;

k) per la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;

l) per la produzione raccolta e utilizzazione delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia.

4. Il regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, che può con propria legge affidarle ad enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali.

3. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla verifica dell'assetto organizzativo del Servizio di cui al comma 2 e, al fine di garantire che i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di efficienza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva l'atto di riorganizzazione definendone l'articolazione degli uffici sul territorio regionale, il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso.

4. In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati nonché della particolare complessità e tecnicità dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5, si osservano i termini finali per l'adozione dei provvedimenti di volta in volta previsti nella presente legge e dal regolamento, anche in deroga alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali n. 2/2013 e n. 20/2013.)

Art. 7.

Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali

1. Nelle funzioni riservate dalla presente legge al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, l'adozione del provvedimento finale è di competenza del dirigente del Servizio medesimo.

2. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 provvede, prima della emissione dell'atto conclusivo del procedimento, ad acquisire il nulla osta o l'autorizzazione di competenza di altri enti quando richiesto dalle norme vigenti attivando, se necessario, una conferenza di servizi.



Art. 8.

Corpo forestale dello Stato

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita Convenzione tra le suddette amministrazioni.

2. La Convenzione specifica i campi di applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 9.

Pianificazione

1. La Regione promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale e delle comunità locali.

2. La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è articolata sui seguenti livelli:

- a) regionale, mediante il Piano forestale regionale (PFR);
- b) sovra comunale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);
- c) di singola proprietà, mediante il Piano di gestione silvo-pastorale (PdG) o il Piano di coltura e conservazione (PCC).

Art. 10.

Piano forestale regionale

1. Il Piano forestale regionale costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione; in esso sono individuati, in coerenza con le finalità della presente legge ed in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.

2. Il Piano forestale regionale provvede, in particolare, a:

- a) verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione ambientale e territoriale della Regione ed alla sua economia;
- b) stabilire gli obiettivi strategici nel settore silvo-pastorale, indicare gli indirizzi e i criteri generali di realizzazione di tali obiettivi, le previsioni di spesa e le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti;
- c) individuare gli interventi per l'attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitarie inerenti il settore silvo-pastorale, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale promosse dall'Unione europea;

d) individuare, con riferimento a criteri e indicatori di gestione sostenibile adottati a livello internazionale, modalità di gestione ed utilizzazione dei boschi anche ai fini della produzione di energia da biomasse e dei pascoli in grado di garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli interventi anche al fine di rilanciare l'economia e contrastare lo spopolamento delle aree montane ed interne della Regione.

3. Il Piano forestale regionale tiene conto delle previsioni del piano regionale di utilizzazione dei beni civici, di cui all'art. 13 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).

4. Il Piano forestale regionale è coordinato con il piano paesaggistico di cui all'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e con i piani di bacino di cui all'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Il Piano forestale regionale è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta forestale ed è pubblicato sul BURAT.

6. Il Piano forestale regionale è approvato dal Consiglio regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha validità di dodici anni e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.

7. Eventuali variazioni del Piano nell'arco di validità sono proposte ed approvate con le procedure di cui al comma 5.

Art. 11.

*Attuazione del piano forestale regionale
Programma forestale triennale*

1. Il Piano forestale regionale è attuato mediante programmi forestali triennali.

2. Il Programma forestale triennale indica gli interventi da realizzare nel triennio tra quelli previsti dal Piano forestale regionale, le relative priorità, le direttive e le procedure per la loro attuazione, le risorse economiche necessarie sulla base del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

3. Il Programma forestale triennale è redatto, sentita la Consulta forestale, dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2 ed è approvato dalla Giunta regionale entro i primi sei mesi del primo anno del triennio di validità.

4. Il programma forestale triennale recepisce le previsioni del programma di gestione delle terre civiche, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 25/1988.

Art. 12.

Piani forestali di indirizzo territoriale

1. Due o più comuni, associandosi tra loro, ovvero l'unione dei comuni possono definire la pianificazione di livello sovra-comunale attraverso Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno di aree contigue omogenee per caratteristiche socio-economiche ed ambientali, sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale dell'area interessata.



2. Il Piano forestale di indirizzo territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli ricadenti all'interno dell'area.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le norme tecnico-procedurali per la redazione e l'approvazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale in coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale; a tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

4. La Giunta regionale approva il Piano forestale di indirizzo territoriale entro centoventi giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 3.

5. I Piani forestali di indirizzo territoriale hanno validità compresa tra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato un nuovo piano forestale regionale.

Art. 13.

Piani di gestione silvo-pastorale

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di singola proprietà, sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG).

2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti.

3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel rispettivo territorio; nell'ambito del Piano è disciplinata anche la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.

4. Nel caso in cui la proprietà oggetto di pianificazione ricada all'interno di un territorio per il quale è approvato e vigente un Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione è sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all'art. 14.

5. Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi anche i boschi e i pascoli privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. I Piani di gestione sono elaborati su iniziativa della proprietà, hanno validità compresa fra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'art. 5 e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.

7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi.

8. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 5 nonché ai divieti di cui all'art. 33.

9. All'approvazione del Piano di gestione è competente il Servizio di cui all'art. 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 5. L'approvazione del piano costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso. L'esecuzione dei singoli interventi è comunque subordinata a comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, corredata da specifico progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.

10. Per la redazione dei piani di cui al presente articolo e agli articoli 12 e 14, la Giunta regionale può prevedere, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 11, o nell'ambito di piani o programmi attuativi delle politiche dell'Unione europea, la concessione agli enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi previsti, di un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa calcolata secondo i prezzi del vigente prezzario regionale.

11. La Regione, nell'ambito delle politiche di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive che prevedono la concessione di incentivi, dà priorità a quelle amministrate secondo piani di cui al presente articolo e all'art. 14 approvati.

Art. 14.

Piano di coltura e conservazione

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai Piani di gestione di cui all'art. 13, attraverso il Piano di coltura e conservazione, avente durata minima di 5 anni e massima di 10 anni.

2. Il Piano di coltura e conservazione tiene il posto del Piano di gestione nei seguenti casi:

a) le superfici silvo-pastorali sono già oggetto di pianificazione nell'ambito di Piani forestali di indirizzo territoriale approvati e vigenti;

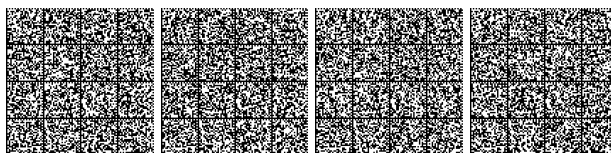
b) la proprietà delle superfici silvo-pastorali è privata;

c) l'estensione complessiva delle superfici boscate, se di proprietà pubblica, è inferiore a mille ettari.

3. Il Piano di coltura non può derogare alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 5 né alle previsioni del Piano forestale di indirizzo territoriale ove esistente.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti del Piano di coltura e conservazione, le procedure, i criteri e le modalità per la sua redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una Conferenza di servizi.

5. L'approvazione dei Piani di cui al presente articolo, per la quale è competente il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, costituisce autorizzazione agli interventi previsti dagli stessi; l'autorizzazione è perfezionata in sede di realizzazione degli interventi con comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma 2 corredata da progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi.



Art. 15.

Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000

1. La gestione pianificata delle superfici silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti per l'area protetta o il sito.

2. Nei casi di cui al comma 1, i Piani di gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

3. Alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi e lavori redatti o attuati in base alla presente legge o al regolamento di cui all'art. 5, procede il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, sentito l'ente gestore dell'area protetta all'interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000.

4. L'attuazione dei singoli interventi previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione di incidenza.

TITOLO IV

CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

Art. 16.

Inventario forestale e carta dei tipi forestali

1. La Giunta regionale, tramite il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, al fine di conoscere e controllare le risorse forestali provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della Carta dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell'Inventario forestale regionale.

2. L'Inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

3. Il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, stabilisce le specifiche e le modalità d'esecuzione della Carta dei tipi forestali e dell'Inventario forestale, tenendo conto degli standard vigenti a livello nazionale e comunitario.

4. Nell'ambito della Carta dei tipi forestali e dell'Inventario forestale regionale dovranno essere adeguatamente censiti e rilevati i boschi degradati come definiti all'art. 24, comma 2, lettera e).

5. Per la realizzazione dell'Inventario forestale e della Carta dei tipi forestali il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, può avvalersi di enti, istituzioni, imprese pubbliche o imprese private operanti nel settore forestale.

6. Gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'Inventario e della Carta di cui al comma 4 sono determinati nell'ambito dei Programmi triennali di cui all'art. 11.

Art. 17.

Ricerca, formazione, promozione e sviluppo

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2. Allo scopo di conseguire le finalità individuate dalla presente legge, il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, attiva progetti di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo del settore forestale, specialmente intesi ad individuare modalità sostenibili di gestione del bosco e dei pascoli quali risorse economiche per le popolazioni locali, in particolare di quelle montane.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il Servizio si avvale delle Università, degli istituti di ricerca e di altre istituzioni o soggetti, pubblici o privati, con specifica qualificazione nel settore di intervento.

4. La Giunta regionale promuove, nell'ambito dei Programmi triennali di cui all'art. 11, la formazione professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco-legno al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco.

5. Al fine di contribuire allo sviluppo economico del settore forestale e delle filiere ad esso sottese è istituito, nell'ambito del Servizio di cui all'art. 6, comma 2 e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno; la Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 18.

Informazione e comunicazione

1. La Giunta regionale promuove la conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso specifiche attività di educazione, informazione e comunicazione, compresa la diffusione di materiale divulgativo, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11.

2. La Giunta regionale per le attività di cui al comma 1 individua tempi, azioni e finanziamenti, coerentemente con la programmazione regionale.

TITOLO V

FORESTE E PASCOLI DI PROPRIETÀ PUBBLICA.
FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

Art. 19.

Patrimonio regionale

1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione si compone dei beni forestali e agropastorali demaniali e patrimoniali, con le loro pertinenze e fabbricati, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.



2. Fanno parte pertanto del patrimonio forestale regionale i beni già facenti parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniale (ASFD) trasferiti alla Regione nonché quelli provenienti da altri enti pubblici disciolti e i vivai forestali regionali.

3. Il patrimonio agro-silvo-pastorale regionale e i vivai forestali sono amministrati secondo le regole della gestione attiva e sostenibile per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b) ricerca e sperimentazione;

c) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

d) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura sostenibile, dell'agricoltura di montagna, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;

e) incremento delle produzioni della selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.

4. La Regione acquisisce al proprio patrimonio prioritariamente i boschi iscritti nel Registro di cui all'art. 58 per destinarli al proprio demanio forestale.

Art. 20.

Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche avvalendosi di personale da essa dipendente a tempo determinato o indeterminato; esso è amministrato dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2, per complessi omogenei aventi unità fondiaria rispondente a criteri ottimali di gestione.

Art. 21.

Interventi nel patrimonio silvo-pastorale regionale

1. Allo scopo di gestire i beni costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è istituito presso la competente Direzione regionale il Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali.

2. Il Comitato è nominato con provvedimento del direttore della Direzione regionale competente in materia ed è composto:

a) dal Dirigente del Servizio di cui all'art. 6, comma 2, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

c) dai responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali;

d) da un dipendente regionale del Servizio di cui all'art. 6, comma 2, di categoria apicale, con funzioni di segretario.

3. La gestione del patrimonio forestale regionale è effettuata sulla base di un Piano di gestione unitario articolato in sezioni riguardanti i singoli complessi, redatto dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2 ed approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Piano di gestione, la cui validità è di dodici anni, è attuato mediante programmi triennali di intervento, predisposti sulla base delle proposte dei responsabili degli Uffici amministrazione foreste demaniali regionali di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali) nei quali sono esplicitati, per ogni annualità, gli interventi da realizzare con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

5. I programmi triennali sono approvati con atto del Dirigente del Servizio di cui all'art. 6, comma 2 previo esame e parere del Comitato di cui al comma 1.

6. I lavori agricolo-forestali previsti dal Piano di gestione sono realizzati prevalentemente in economia mediante amministrazione diretta o, in alternativa, mediante affidamento alle imprese iscritte all'albo regionale di cui all'art. 27 nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

7. Il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, può concedere a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, sulla base delle previsioni del Piano di gestione e compatibilmente con le finalità previste dall'art. 19, comma 3, l'uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale; i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

8. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sono destinati ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dello stesso, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione.

Art. 22.

Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali

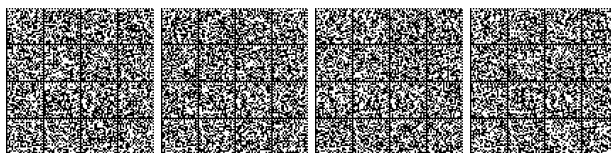
1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.

2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14 nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e di lavori pubblici.

3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.

4. In mancanza dei regolamenti di cui al comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul territorio oggetto di pianificazione.

5. Le terre di cui all'art. 11, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D.



22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle forme previste dall'art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25; gli enti di cui al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14, l'uso temporaneo delle terre ad altri soggetti pubblici o privati.

6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 devono essere definiti almeno:

- a) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;
- b) la durata della concessione;
- c) l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;
- d) le prescrizioni per la conservazione del patrimonio;
- e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;
- f) le clausole di revoca della concessione.

7. I lavori previsti dai piani di cui agli articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

8. L'utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un piano di gestione approvato e vigente, l'accantonamento di cui sopra è non inferiore al 10 per cento.

9. In mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di cui all'art. 7.

Art. 23.

Consorti forestali e altre forme di associazione

1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'art. 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

2. Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali,

lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.

3. La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'art. 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.

4. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5. Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico.

6. L'affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

8. Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.

TITOLO VI

INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Art. 24.

Lavori ed opere silvo-pastorali

1. La Regione promuove gli interventi e le opere silvo-pastorali quale mezzo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2; allo stesso scopo recepisce ed attua le misure in tal senso promosse dall'Unione Europea.

2. Sono considerati interventi pubblici ai fini della presente legge:

- a) i rimboschimenti, realizzati con i metodi e i principi propri del restauro forestale e finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee, ivi comprese le cure colturali necessarie alla loro completa affermazione;



b) la cura e la manutenzione dei boschi e dei pascoli di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici;

c) l'impianto e miglioramento delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari quando destinati a fini ambientali, sociali, culturali e didattici;

d) le sistemazioni idraulico-forestali e le opere d'ingegneria naturalistica volte agli stessi fini di cui alla lettera a), ivi compresa la loro manutenzione al fine di garantirne l'efficienza nel tempo;

e) il restauro forestale, per i fini di cui alla lettera a), dei boschi degradati, intesi quali formazioni forestali che a causa di disturbi di vario genere presentano indici biometrici notevolmente alterati e perdita della loro naturale resilienza e nei quali le funzioni ecologiche e sociali risultano notevolmente ridotte;

f) gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari o da danni di altra origine;

g) la cura e conservazione degli alberi monumentali;

h) la realizzazione di viabilità forestale e di opere connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a g);

i) l'eliminazione o riduzione dei detrattori ambientali.

3. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4. Il dirigente di cui all'art. 7, per motivate esigenze di pubblica utilità, dispone l'esecuzione coattiva degli interventi pubblici laddove il proprietario, possessore o detentore nei modi riconosciuti dalla normativa vigente del bosco o del pascolo non vi provveda, anche avvalendosi delle misure di incentivazione di cui all'art. 29 ovvero con oneri a carico dell'inadempiente.

5. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2 si applica la normativa nazionale e regionale sulle opere pubbliche.

6. La Regione promuove ed incentiva altresì gli interventi e le opere silvo-pastorali al fine di promuovere lo sviluppo del proprio territorio ed in particolare delle aree montane ed interne, anche mediante il recepimento e l'attuazione delle misure per tali fini promosse dall'Unione europea, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale.

7. Oltre agli interventi di cui al comma 2 sono in particolare modo promossi:

a) gli interventi finalizzati al mantenimento o al miglioramento della biodiversità forestale;

b) le conversioni e trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;

c) il restauro e la rinaturalizzazione di aree forestali;

d) la realizzazione di rimboschimenti finalizzati alla produzione di biomassa legnosa, anche a ciclo breve;

e) le conversioni, le trasformazioni boschive e gli altri interventi selvicolturali volti all'incremento delle capacità produttive dei soprassuoli forestali;

f) la redazione e attuazione di Piani di gestione e di Piani di coltura e conservazione;

g) il miglioramento dei pascoli;

h) la ricostituzione e il miglioramento dei castagneti da frutto;

i) la creazione e il miglioramento delle tartufaie;

j) lo sviluppo dell'arboricoltura da legno;

k) lo sviluppo della meccanizzazione forestale;

l) la raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti della selvicoltura e del bosco;

m) la certificazione di gestione forestale sostenibile, la certificazione di processo e di prodotto forestale.

8. Le attività di cui al presente articolo sono attuate in conformità al principio dell'uso sostenibile delle risorse.

Art. 25.

Occupazione dei terreni

1. Gli interventi forestali di cui all'art. 24, comma 2, possono essere motivatamente dichiarati dal dirigente di cui all'art. 7 di pubblica utilità, necessari, urgenti e indifferibili.

2. Quando necessario per l'esecuzione degli interventi forestali pubblici il dirigente di cui all'art. 7 dispone l'occupazione temporanea dei terreni interessati dagli interventi medesimi con le modalità e procedure di cui al titolo II, capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)».

3. Al termine dell'occupazione il dirigente di cui all'art. 7 dispone la restituzione dei terreni al legittimo proprietario, possessore o detentore secondo le vigenti norme nonché la redazione del Piano di coltura e conservazione o di manutenzione delle opere.

4. La Giunta regionale, anche nell'ambito dei programmi inerenti la promozione degli interventi di cui all'art. 24, disciplina i casi, le modalità e i procedimenti amministrativi relativi all'occupazione temporanea dei terreni ed alla loro restituzione, definendo la durata del periodo di occupazione in relazione alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere.

Art. 26.

Esecuzione degli interventi pubblici

1. Gli interventi forestali pubblici, di cui all'art. 24, comma 2, sono realizzati da soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 27 della presente legge ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e dell'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».



2. Per prevenire danni, degrado o pericoli alla incolumità pubblica il dirigente di cui all'art. 7, accertata l'inerzia del proprietario o dell'aveente titolo, affida gli interventi necessari alla corretta gestione di beni silvo-pastorali di proprietà sia pubblica sia privata ai soggetti di cui al comma 1, con il vincolo dell'inalterabilità della superficie boscata e della sua destinazione economica.

3. L'affidamento di cui al comma 2 è disposto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 27.

Elenco regionale delle imprese forestali

1. È istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) l'elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi silvo-pastorali.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti d'iscrizione, di qualificazione e classificazione, di rinnovo, di sospensione e decadenza e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'elenco per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità.

3. Nella definizione dei requisiti di iscrizione e delle cause di sospensione e decadenza la Giunta regionale si attiene ai seguenti inderogabili principi:

a) esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;

b) eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

c) presenza di situazioni ostative previste dalle norme in materia di contabilità generale pubblica e di lavori pubblici.

4. La tenuta dell'elenco è curata dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 28.

Certificazione forestale

1. La Regione, al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove la certificazione forestale.

2. Per certificazione forestale s'intende la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, europea o nazionale, sulla base di norme e standard, parimenti riconosciuti in sede internazionale, europea o nazionale e riferita ad uno specifico ambito territoriale.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e gli indicatori di certificazione forestale.

Art. 29.

Sostegno alla gestione silvo-pastorale

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 2, promuove ed incentiva gli interventi di cui all'art. 24 messi in atto da proprietari, possessori o detentori secondo le vigenti norme di terreni boscati e non boscati.

2. Il Piano forestale regionale di cui all'art. 10 e il Programma forestale triennale di cui all'art. 11 indicano la tipologia degli interventi e fissano i procedimenti attuativi, le procedure, le priorità, i beneficiari, le voci di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di contributo riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1.

3. Le spese ammissibili e le intensità massime degli aiuti sono fissate nel rispetto dei vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

TITOLO VII

ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI

Capo I

VINCOLI E PRESCRIZIONI

Art. 30.

Vincolo idrogeologico

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'art. 3.

2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.

4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'art. 56, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.

5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione del dirigente di cui all'art. 7, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità competenti.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.



7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvo-pastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il dirigente di cui all'art. 7 può impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 31.

Trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione d'uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Art. 32.

Misure compensative

1. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, ed è subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l'estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

2. L'obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all'art. 3, comma 5.

3. In alternativa al rimboschimento compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a due-mila metri quadrati è consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all'opera di rimboschimento o di miglioramento.

5. Il richiedente l'autorizzazione propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4.

6. In sede di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata sono prescritte le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonché il valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.

7. Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilità terreni o superfici boscate idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui all'art. 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte all'acquisizione della disponibilità dei terreni, all'esecuzione dell'intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.

8. Gli indennizzi confluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento ed incremento delle attività viavistiche forestali pubbliche.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

Art. 33.

Divieti e deroghe

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 sono vietati:

a) la conversione dei boschi d'alto fusto sia di origine gamica sia di origine agamica in boschi cedui;

b) la conversione dei cedui composti in cedui semplici;

c) la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;

d) l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno previsto dal regolamento di cui all'art. 5 o con età inferiore ove già sottoposti a taglio di conversione all'alto fusto, con esclusione dei cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi;

e) il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE;

f) lo sradicamento di piante d'alto fusto e di ceppaie.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) eseguiti in violazione del divieto non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.

3. Il dirigente di cui all'art. 7 può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:

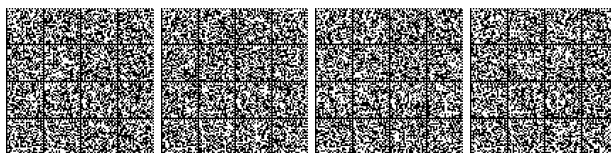
a) all'atto dell'approvazione dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b) con singolo atto per comprovate ragioni di pubblica incolumità e per particolari motivi di interesse pubblico o di carattere fitosanitario.

Art. 34.

Taglio colturale

1. Per taglio colturale s'intende il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive, la biodiversità e l'assolvimento delle sue molteplici funzioni.



2. Sono considerati, in particolare, tagli colturali ai fini della presente legge nonché dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 227/2001, e dell'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004:

- a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
 - b) i tagli fitosanitari;
 - c) i tagli finalizzati al restauro forestale dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;
 - d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
 - e) i tagli di utilizzazione dei cedui e di conversione degli stessi ad alto fusto;
 - f) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
 - g) i tagli a buche o a strisce;
 - h) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale se previsti dai Piani di gestione di cui all'art. 13 o dai Piani di coltura e conservazione di cui all'art. 14, regolarmente approvati e vigenti;
 - i) i tagli a raso finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
 - j) gli interventi volti al restauro forestale di boschi ed aree degradate;
 - k) i tagli della vegetazione arborea e arbustiva radicata in aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di distribuzione, di manufatti, della viabilità pubblica, di opere e sezioni idrauliche.
3. Si considerano altresì tagli colturali i tagli boschivi se autorizzati secondo quanto stabilito dalla presente legge e se eseguiti in conformità al regolamento di cui all'art. 5.

Art. 35.

Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali

1. Gli interventi di utilizzazione forestale e le opere connesse come definite all'art. 37 previsti dai Piani di cui agli articoli da 12 a 14, regolarmente approvati, non abbisognano di ulteriore autorizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il proprietario o gestore delle superfici interessate inoltra al Servizio di cui all'art. 6 comma 2 apposita comunicazione corredata dal progetto esecutivo di taglio almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori.

3. Gli interventi non ricompresi nei piani di cui al comma 1 soggiacciono alla seguente disciplina:

- a) gli interventi selvicolturali consistenti in ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche, divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie utilizzata, sono effettuati previa comunicazione, al Servizio di cui all'art. 6, comma 2 da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, e devono essere condotti nel rispetto del regolamento di cui all'art. 5;
- b) i tagli colturali di superficie complessiva compresa fra 0,5 e 3,00 ettari sono effettuati dietro presentazione di dichiarazione di taglio boschivo corredata da relazione

tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno sessanta giorni prima dell'avvio dei lavori;

c) i tagli colturali di superficie complessiva superiore ai 3,00 ettari sono autorizzati dal dirigente di cui all'art. 7, dietro presentazione di istanza di autorizzazione corredata da un progetto di taglio redatto e firmato da un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa almeno novanta giorni prima dell'avvio dei lavori.

4. Entro i termini di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a), b) e c) è facoltà del dirigente di cui all'art. 7 richiedere chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché impartire motivate prescrizioni sull'esecuzione dei lavori.

5. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 in assenza di rilievi, richieste di chiarimenti o integrazioni gli interventi si intendono regolarmente autorizzati.

6. La comunicazione, la dichiarazione e l'istanza di autorizzazione sono presentate dai soggetti di seguito indicati:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che ai sensi delle vigenti norme in materia legittima il possesso;
- c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

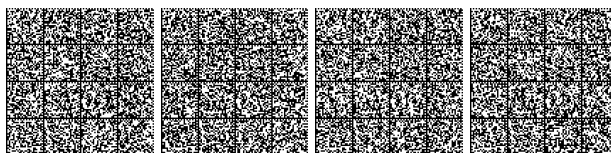
7. Nel caso di interventi contigui da condursi nella stessa stagione silvana, ossia nel periodo compreso fra il primo settembre dell'anno cui si riferisce la comunicazione, dichiarazione o istanza di autorizzazione e il trentuno agosto dell'anno seguente, la disciplina di cui al comma 3 si applica alla superficie di intervento effettiva, anche quando gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) sono a carico di due o più dei soggetti di cui al comma 6.

8. La comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3 lettere a) e b) hanno validità limitata alla stagione silvana in cui vengono presentate.

9. L'autorizzazione rilasciata per i casi di cui al comma 3 lettera c) ha di norma validità per la stagione silvana in corso e per le due stagioni silvane successive, fatta salva la possibilità per il dirigente di cui all'art. 7 di determinare durate inferiori in sede di concessione della stessa.

10. È vietata l'esecuzione di tagli di utilizzazione dei boschi cedui, quando non previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 regolarmente approvati e vigenti, su superfici contigue di estensione complessiva superiore a 30 ettari; la contiguità non è interrotta da distanze inferiori a 500 metri lineari misurati in linea d'aria né da porzioni di bosco oggetto di taglio negli ultimi cinque anni.

11. Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in aree naturali protette, il Servizio di cui all'art. 6, comma 2 provvede direttamente, attivando se necessario una conferenza di servizi, ad inoltrare copia della documentazione prodotta all'ente gestore per il rilascio di nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, che devono essere resi entro i termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.



12. Nei casi di cui ai commi 4 e 11 i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei pertinenti atti, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

13. La relazione tecnica o il progetto di taglio di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)* recano in allegato apposita relazione per la valutazione di incidenza redatta secondo le vigenti disposizioni in materia.

14. L'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 lettera *c)*, e delle opere di cui all'art. 37 è effettuata sotto la direzione di un tecnico abilitato secondo le vigenti norme in materia che assume la qualifica di direttore dei lavori forestale. Le competenze e le responsabilità del direttore dei lavori sono definite nel regolamento di cui all'art. 5.

15. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure di dettaglio, anche telematiche, nonché i contenuti essenziali dei documenti di cui al presente articolo predisponendo, ove necessario, appositi modelli.

Art. 36.

Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei diversi tipi di bosco è indicata nel regolamento di cui all'art. 5 in funzione della composizione specifica, delle condizioni stazionali, delle forme di governo e trattamento, delle condizioni fitosanitarie e vegetazionali.

Art. 37.

Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi

1. Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.

2. Per i fini di cui alla presente legge valgono le definizioni di seguito riportate:

a) è definita strada camionabile principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25;

b) è definita strada camionabile secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media

compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;

c) è definita strada trattorabile la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 10;

d) è definita pista camionabile la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

e) è definita pista trattorabile principale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

f) è definita pista trattorabile secondaria la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;

g) è definito sentiero o mulattiera un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

3. È di norma vietata, per i fini di cui alla presente legge, la realizzazione di strade come definite al comma 2 lettere *a)*, *b)* e *d)*; le stesse, qualora già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all'art. 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall'inoltro della richiesta.

5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'esclusione dell'ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore.



6. La realizzazione o la manutenzione straordinaria di strade o piste forestali come definite al comma 2 deve essere oggetto di un'apposita sezione dei Piani di cui agli articoli 12 e 13, denominata piano della viabilità, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale dell'area interessata; l'approvazione dei Piani vale quale autorizzazione all'esecuzione degli interventi ivi previsti, il cui avvio rimane comunque subordinato alla presentazione, da effettuarsi almeno sessanta giorni prima al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, di apposita dichiarazione corredata da progetto esecutivo.

7. La realizzazione, all'interno dei boschi e dei pascoli di cui alla presente legge, di strade e piste a carattere permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari all'esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura e sfruttamento dei pascoli, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 6 è assoggettata all'autorizzazione da parte del dirigente di cui all'art. 7, che acquisisce, altresì, ove necessari, l'autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, alle normative urbanistiche ed edilizie, il nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta interessata e la valutazione d'incidenza indicendo, ove ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi.

8. Le piste forestali e le vie di esbosco temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nei progetti o nella relazione di cui all'art. 35, comma 3, lettere b) e c) e non necessitano di ulteriore autorizzazione.

9. Le manutenzioni straordinarie e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali, qualora non facenti parte dei progetti o delle relazioni di cui all'art. 35, comma 3, lettere b) e c) sono sottoposti a procedura autorizzativa da parte del dirigente di cui all'art. 7 con i tempi e le procedure di cui all'art. 35, comma 3, lettera c).

10. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 5 sono stabilite le definizioni e gli standard delle piste temporanee, dei piazzali di carico, delle teleferiche e delle altre modalità di esbosco.

11. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle stesse.

Art. 38.

Cantieri forestali

1. È classificato cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali di seguito elencati:

- a) operazioni di rimboschimento o imboschimento;
- b) interventi selvicolturali o di utilizzazione forestale e prime trasformazioni della massa legnosa, fatta eccezione per gli interventi aventi estensione pari o inferiore a 0,5 ettari;
- c) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- d) lavori edili o di genio civile di interesse forestale;
- e) realizzazione, manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.

2. Per lo svolgimento dell'attività nei cantieri forestali si applica, ove pertinente, quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 39.

Taglio ed estirpazione degli arbusti

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 5.

2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è vietata, salvo i casi in cui si renda necessaria per trasformazioni del bosco o mantenimento e miglioramento dei pascoli autorizzate ai sensi della presente legge, e per interventi di manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, regolarmente autorizzati.

Art. 40.

Boschi in situazione speciale

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione, che assolvono a particolari funzioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche e di protezione; rientrano in questa categoria i boschi situati su terreni instabili o in forte pendenza o comunque particolarmente esposti ad erosione, ovvero in aree soggette a valanghe, sulle cime o lungo i crinali ove si riscontrino rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.

2. I boschi in situazione speciale sono censiti nei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e per essi sono determinati gli interventi necessari a garantirne la conservazione e tutela.

3. Nel regolamento di cui all'art. 5 sono esplicitati i criteri per la definizione dei boschi in situazione speciale nonché gli interventi selvicolturali in essi ammissibili, che hanno priorità nel caso di concessione di incentivi con fondi pubblici.

Art. 41.

Castagneti

1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia delle aree montane interne.

2. Nei castagneti da frutto in attualità di coltura sono consentiti la recinzione e, a fini colturali, il taglio e l'estirpazione degli arbusti, la potatura di ringiovanimento e la sostituzione di piante morte o non più produttive, l'effettuazione di innesti, nonché l'accesso ed il transito con mezzi idonei all'esecuzione dei lavori ed alla raccolta dei frutti.

3. Il recupero ed il restauro forestale dei castagneti da frutto abbandonati, la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto e la conversione dei castagneti da frutto in cedui castanili sono autorizzati dal dirigente di cui all'art. 7 secondo le procedure e i tempi di cui all'art. 35, comma 3, lettere b) e c) sulla base di un progetto di mi-



gioramento, coltura e conservazione che consideri gli aspetti fitopatologici, la gestione del periodo transitorio fino a conversione avvenuta e preveda la conversione graduale per superfici di limitata estensione, con tecniche a basso impatto paesaggistico.

4. Il regolamento di cui all'art. 5 indica le modalità di esecuzione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 nonché le disposizioni in materia di prevenzione e lotta fitosanitaria.

5. Nel quadro dei piani di cui agli articoli 10 e 11, nonché di piani o programmi attuativi delle politiche dell'Unione europea, la Regione incentiva gli interventi di cui al comma 3 e la lotta fitosanitaria.

Art. 42.

Pascolo

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, nonché quale ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, nei boschi può essere consentito il pascolo del bestiame da allevamento.

2. Nei boschi possono inoltre essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie o zootecniche.

3. Per i boschi di proprietà degli enti pubblici, compresi nei Piani di cui all'art. 13 regolarmente approvati e vigenti l'autorizzazione al pascolo è concessa annualmente dagli stessi enti pubblici proprietari.

4. Nei casi e per i fini di cui ai commi 1 e 2, in assenza dei piani di cui all'art. 13 nel caso di boschi appartenenti ad enti pubblici, e sempre per i boschi di proprietà privata, il pascolo nei boschi è autorizzato dal dirigente di cui all'art. 7, che determina il carico sostenibile. I proventi derivanti all'ente pubblico dalla concessione a terzi del pascolo nei boschi sono utilizzati dall'ente stesso per la redazione dei piani di cui all'art. 13.

5. Gli enti pubblici proprietari dei boschi sono tenuti ad istituire ed aggiornare un apposito registro degli animali immessi annualmente al pascolo nei boschi indicando la specie, il proprietario, il carico, la durata del pascolamento e l'area interessata indicandone gli estremi catastali. Il registro è trasmesso al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Il pascolo nei boschi in rinnovazione, negli impianti di imboschimento e rimboschimento è vietato per la durata definita dal regolamento di cui all'art. 5.

7. Il pascolo e l'allevamento di selvaggina nei boschi non in rinnovazione sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 5 per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo.

8. I pascoli naturali sono gestiti secondo il principio della sostenibilità e della conservazione; a tal fine, in assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 i proprietari pubblici o privati di pascoli utilizzati aventi estensione complessiva superiore ad ettari 100 sono tenuti a redigere e sottoporre all'approvazione del dirigente di cui all'art. 7 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un apposito piano di utilizzazione e conser-

vazione nel quale sono determinati, per lotti omogenei, il carico minimo e massimo ammissibile in unità di bovino adulto (UBA), i sistemi di pascolamento razionali da adottarsi nonché la data di inizio e fine dell'utilizzazione. Il piano di utilizzazione e conservazione contiene la regolamentazione dei diritti di uso civico di pascolo eventualmente gravanti sull'area pianificata.

9. Per i fini ed in assenza del Piano di utilizzazione di cui al comma 8 nonché per i pascoli utilizzati di estensione complessiva inferiore ad ettari 100 il regolamento di cui all'art. 5 determina, in funzione dell'altimetria e della tipologia dei pascoli:

- a) il carico minimo e massimo ammesso sui pascoli;
- b) la data di inizio e fine del pascolamento;
- c) il numero massimo di animali, distinti per specie,

che possono essere utilmente condotti al pascolo dal singolo guardiano.

10. Nei pascoli naturali di proprietà degli enti pubblici il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di proprietà del concessionario o aggiudicatario. Questi ultimi non possono a nessun titolo concedere a terzi l'utilizzazione del pascolo a pena di revoca della concessione.

11. In nessun caso è consentito effettuare la ripulitura dei pascoli mediante uso del fuoco.

12. Nei terreni saldi percorsi da incendio l'esercizio del pascolo è vietato per i cinque anni successivi all'evento.

13. I Comuni e gli altri enti locali proprietari di pascoli, anche se soggetti agli usi civici, adottano propri regolamenti per l'utilizzazione degli stessi. Detti regolamenti non possono però derogare alle disposizioni della presente legge, né a quelle del regolamento di cui all'art. 5.

14. Nei casi di cui al comma 13 laddove siano ancora in vigore i regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e quelli adottati ai sensi del Capo II del Titolo II del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) sono adeguati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 5, entro centottanta giorni dalla rispettiva entrata in vigore. Decorso tale termine, le disposizioni della presente legge e del regolamento si sostituiscono a quelle corrispondenti dei regolamenti comunali.

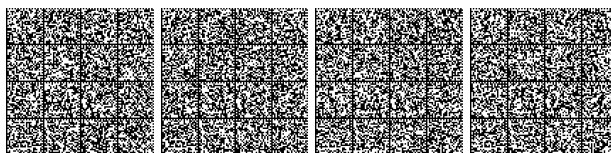
Art. 43.

Prodotti secondari del bosco e del pascolo

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco e dei pascoli, tra gli altri, i funghi, i tartufi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo, le bacche di ginepro, gli asparagi selvatici, gli orapi o spinaci selvatici.

2. La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolata dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco e dei pascoli, anche diversi rispetto a quelli menzionati nel comma 1, è consentita entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 5.



Art. 44.

Lotta fitosanitaria

1. I boschi e gli impianti di arboricoltura da legno gravemente danneggiati da parassiti o da altre cause avverse sono assoggettati, al fine di ripristinare la loro efficienza biologica e produttiva, ad interventi selvicolturali di recupero; gli interventi sono previsti dai programmi regionali di finanziamento secondo specifiche priorità.

2. I proprietari, i possessori o detentori secondo le forme di legge di boschi e di impianti di arboricoltura da legno sono obbligati a dare immediata comunicazione di fitopatie in corso al Servizio fitosanitario regionale e al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, che decide se attivare interventi diretti o se prescriverli all'interessato.

Art. 45.

Circolazione su strada e fuori strada

1. Le strade e piste di cui all'art. 37, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere chiuse al transito di automezzi e mezzi meccanizzati entro dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La realizzazione delle opere necessarie ad impedire l'accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi eventualmente accantonati per miglierie boschive.

3. Sulla viabilità di cui all'art. 37 è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.

4. È inoltre consentita, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui al comma 1 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili.

5. Nel proporre al Servizio regionale di cui all'art. 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi dell'art. 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica anche diversa da quelle di cui ai commi 3 e 4. Per la viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell'anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti.

6. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.

7. Nei boschi e sui pascoli sono proibite la circolazione e la sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità ed eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.

*Capo II*TUTELA DEGLI ALBERI E DEI BOSCHI MONUMENTALI E VETUSTI,
DELLE FORMAZIONI FUORI FORESTA

Art. 46.

Alberi monumentali

1. Nel territorio della Regione sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10/2013 a redigere e trasmettere al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali, censiti dai comuni sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Al fine di valorizzare il patrimonio arboreo di cui al comma 1, le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.

4. Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.

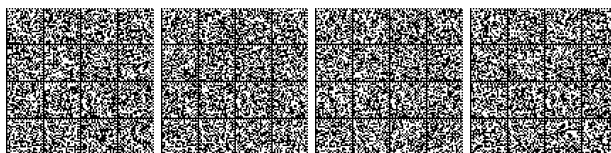
Art. 47.

Boschi monumentali e boschi vetusti

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro a maturità è riconosciuto monumentale secondo la definizione di cui all'art. 46.

2. Sono riconosciuti come boschi vetusti le aree boscate dove il disturbo antropico è assente o trascurabile, caratterizzate da una dinamica naturale che determina al loro interno la presenza di tutte le fasi di rigenerazione, compresa quella senescente costituita da esemplari di notevoli dimensioni ed età, di legno morto costituito da alberi morti in piedi, rami ed alberi a terra, con flora coerente con il contesto bio-geografico e presenza di specie altamente specializzate e di specie legate ai microhabitat determinati dall'eterogeneità strutturale.

3. La gestione e la conservazione dei boschi di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo specifiche disposizioni contenute all'interno dei Piani di cui agli articoli 12 e 13 e, in loro assenza, detti boschi sono comunque protetti da fenomeni di disturbo antropico e lasciati all'evoluzione naturale; nel regolamento di cui all'art. 5 sono determinate le attività in essi vietate.



Art. 48.

Tutela dei boschi monumentali e vetusti

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento dei boschi monumentali e vetusti ed istituisce il Registro regionale dei boschi monumentali e dei boschi vetusti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce le specifiche modalità per il rilievo, la descrizione e la cartografia dei boschi di cui all'art. 47.

3. Per il censimento di cui al comma 1 è competente il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, che provvede anche alla tenuta e all'aggiornamento del registro di cui al comma 1.

4. L'inserimento dei boschi di cui all'art. 47 nel Registro di cui al comma 1 avviene d'iniziativa del dirigente di cui all'art. 7 o su richiesta, da formularsi al Servizio di cui all'art. 6, comma 2.

5. La richiesta di cui al comma 4 può essere formulata da enti locali, enti gestori di aree naturali protette, associazioni, singoli cittadini.

6. Il riconoscimento della qualifica di bosco monumentale e di bosco vetusto e l'inserimento nel Registro di cui al comma 1 avviene con provvedimento del dirigente di cui all'art. 7 previa istruttoria svolta dal Servizio, e su parere vincolante di apposita Commissione Tecnico-Scientifica.

7. La Commissione di cui al comma 6 ha durata pari a cinque anni ed è nominata con provvedimento del Direttore della Direzione competente in materia di politiche forestali, nel cui ambito è disciplinato il funzionamento della stessa, i cui componenti sono:

a) il Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali, che la presiede;

b) un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche forestali;

c) un funzionario tecnico di categoria apicale del Servizio competente in materia di politiche ambientali;

d) un professore ordinario dell'università degli studi di L'Aquila con particolare competenza in materia di botanica;

e) un funzionario del Corpo forestale dello Stato con particolare competenza ed esperienza in materia forestale ed ambientale;

f) un funzionario di area tecnica congiuntamente individuato dagli enti gestori dei parchi naturali ricadenti nel territorio regionale.

8. I componenti della Commissione di cui al comma 7 partecipano alle attività della stessa a titolo gratuito.

9. Il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, provvede a notificare ai proprietari di boschi monumentali e vetusti di cui all'art. 47 l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 49.

Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane

1. La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

2. La Giunta regionale, di concerto con ANCI e UPI Abruzzo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio regionale, che entro novanta giorni decorrenti dal suo insediamento predispone uno schema di «Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde urbano» nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nei comuni della Regione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 è coordinato dal Dirigente del Servizio di cui all'art. 6, comma 2 ed è composto da: un dipendente di categoria apicale dello stesso servizio, un dipendente di categoria apicale della Direzione regionale competente in materia di urbanistica, un funzionario del Corpo forestale dello Stato, un esperto individuato dall'ANCI Abruzzo, un esperto individuato dall'UPI Abruzzo.

4. I comuni che non adottano il regolamento di cui al comma 2 sono esclusi dagli incentivi concessi con fondi pubblici per l'incremento ed il miglioramento del verde urbano e periurbano.

5. I provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni di cui al presente articolo sono di competenza del comune nel cui territorio le stesse ricadono.

Art. 50.

Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari

1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all'art. 7 sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.

2. Il regolamento di cui all'art. 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi *Quercus*, *Pinus*, *Acer*, *Fraxinus*, *Cupressus*, *Sorbus*, *Prunus* e *Juglans* con diametro a petto d'uomo superiore a 40 centimetri.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

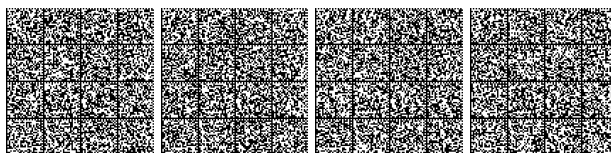
b) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

c) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria.

4. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:

a) diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;

b) utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;



c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;

d) piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;

e) esecuzione di sentenze passate in giudicato;

f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

5. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni.

6. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

7. Gli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.

Art. 51.

Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno è finalizzata alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie forestali per la produzione intensiva di assortimenti legnosi di pregio e di biomasse vegetali.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato, né comporta la sua soggezione al vincolo idrogeologico; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale e non è soggetta alla normativa stabilita dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5, fatte salve le disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e la lotta fitosanitaria.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno di superficie superiore a duemila metri quadrati o provvedere all'espianto ne dà preventiva comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, indicando gli estremi catastali del terreno interessato, la o le specie utilizzate e il sesto di impianto adottato.

4. L'inventario degli impianti di arboricoltura da legno è parte integrante dell'Inventario forestale regionale, di cui all'art. 16.

Capo III

DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 52.

Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

1. La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Protezione civile, programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi secondo quanto previsto dal Piano regionale di settore di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. L'attività di prevenzione è volta a ridurre le cause ed il potenziale d'innesco degli incendi boschivi mediante sistemi e mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio, utilizzo di tecnologie per il monitoraggio del territorio, approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva, attività informative e formative.

3. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 può prevedere la concessione di incentivi a privati o enti pubblici per operazioni di pulizia, interventi selvicolturali ed altre opere finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le province ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile.

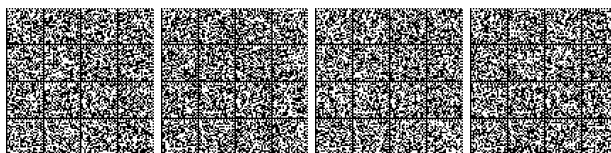
5. I sindaci, quali autorità locali di Pubblica sicurezza e Protezione civile sono obbligati ad assumere ogni utile iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla pianificazione comunale di emergenza e, ove necessario, all'emanazione di apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in prossimità di agglomerati urbani.

6. Su autorizzazione del dirigente di cui all'art. 7 di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Protezione civile e sentito il Cfs, nei boschi può essere consentito l'uso del fuoco sia per finalità di prevenzione degli incendi (fuoco prescritto) sia per la lotta agli incendi (controfuoco). Modalità, condizioni e individuazione del soggetto responsabile sono definite nel piano di cui all'art. 53.

7. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

8. Ai fini della lotta attiva contro gli incendi boschivi come definiti dall'art. 2 della legge n. 353/2000 la Direzione regionale competente in materia di protezione civile, sulla base dell'andamento climatico stagionale e delle condizioni della vegetazione forestale, propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di «Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi», fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio.

9. Contestualmente all'inizio della campagna annuale antincendio e sino alla sua conclusione è insediata, presso la sala operativa regionale di Protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 353/2000, la Sala operativa unificata permanente (SOUP).



10. Alla SOUP è affidato il coordinamento di tutti i soggetti aventi competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché il coordinamento con le strutture statali competenti in materia e, in particolare, con il Centro operativo aereo unificato (COAU), di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 353/2000.

11. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono assicurati direttamente dalla struttura regionale di Protezione civile, che provvede anche all'attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all'albo regionale previsto nelle vigenti disposizioni regionali.

12. Per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Abruzzo può avvalersi, tramite la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di accordi di programma definiti tra i due corpi a livello statale.

Art. 53.

Piano antincendio regionale

1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile provvede annualmente all'aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 353/2000 ed in conformità alle linee guida contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2001, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

2. La Direzione di cui al comma 1 convoca apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione competente in materia di politiche forestali allo scopo di acquisire informazioni e di discutere sulle problematiche territoriali inerenti gli incendi boschivi nonché di definire gli interventi di pianificazione, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire.

3. Il piano regionale, in osservanza delle disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti in materia di lotta agli incendi boschivi e protezione civile, individua le competenze di ciascun ente territoriale nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

4. La Regione attua le proprie competenze direttamente o mediante la stipula di convenzioni o appositi accordi di programma con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato ed altri soggetti o istituzioni all'uopo individuati.

Art. 54.

Pianificazione antincendio nelle aree protette

1. Per le aree naturali protette regionali, il Piano di cui all'articolo precedente è integrato da un'apposita sezione, definita d'intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi e sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato presenti sul territorio regionale, il piano di cui all'art. 53 è integrato dal piano adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.

Art. 55.

Attività formative ed informative

1. La Direzione regionale competente in materia di Protezione civile d'intesa con il Servizio di cui all'art. 6, comma 2 e compatibilmente con le risorse finanziarie stanziata sui pertinenti capitoli del bilancio regionale individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità di integrazione dei programmi scolastici di ogni ordine e grado volte ad accrescere e promuovere l'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, con particolare riferimento alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

2. Al fine di tutelare i territori ricadenti nei parchi nazionali la stessa Direzione, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziata sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, organizza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche associandosi con le confinanti regioni Marche, Lazio, e Molise, corsi di formazione permanente e ricorrente con cadenza annuale a carattere teorico-pratico, rivolti alla preparazione dei soggetti coinvolti in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. La Direzione di cui al comma 1 appronta annualmente un manifesto informativo diretto alla popolazione sulle cause determinanti l'innescio di incendio e sulle norme comportamentali da rispettare in caso di pericolo, e lo dirama a tutti i comuni del territorio regionale affinché esso resti affisso all'albo pretorio di ciascuno di essi dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno.

Art. 56.

Divieti e prescrizioni

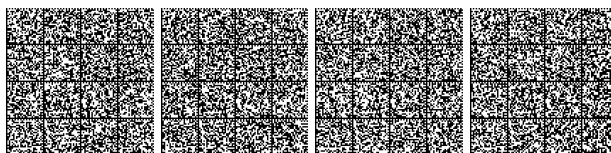
1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera c) della legge n. 353/2000 tutti i boschi, come definiti dall'art. 3 della presente legge, sono considerati aree a rischio di incendio boschivo ed è pertanto vietato a chiunque accendere fuochi al loro interno e a distanza inferiore a metri lineari 100 dai loro margini al di fuori di aree appositamente attrezzate.

2. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 e dell'art. 42 della presente legge.

3. Le specifiche autorizzazioni per le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale da realizzarsi con fondi pubblici nelle aree percorse da incendio di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 353/2000 sono concesse, per le superfici non ricomprese nelle aree protette statali, dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2, previa istruttoria delle relative istanze.

4. Durante il «Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi» nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

a) è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare



motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

b) è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;

c) nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;

d) nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;

e) è fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all'immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;

f) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;

g) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

5. Deroche specifiche possono essere concesse dal dirigente di cui all'art. 7 per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, secondo modalità e condizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

6. I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.

Capo IV

MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Art. 57.

Materiale forestale di moltiplicazione

1. La Regione persegue la conservazione della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autotone; a tal fine promuove l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie costituenti gli ecosistemi forestali regionali e, in applicazione del decreto legislativo n. 386/2003 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) per fini forestali.

2. Sono individuati quali fini forestali ai sensi della presente legge tutte le attività relative all'imboschimento, al rimboschimento, all'arboricoltura da legno, all'arboricoltura per biomasse, alla tartuficoltura, al restauro forestale, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è prodotto, commercializzato o comunque ceduto in conformità alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e del decreto legislativo n. 386/2003 di attuazione della medesima.

4. Le norme di cui alla presente legge si applicano alle specie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo

n. 386/2003; la Giunta regionale con proprio provvedimento può individuare, in aggiunta a tali specie, altre specie autoctone o naturalizzate di interesse regionale cui estendere le norme della presente legge.

5. La Regione Abruzzo in qualità di Organismo ufficiale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera n) del decreto legislativo n. 386/2003 provvede attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia a svolgere le seguenti attività:

a) tenuta del Registro regionale dei produttori di materiali forestali;

b) rilascio dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di MFM;

c) istruttoria delle richieste di autorizzazione alla raccolta di MFM e rilascio dei Certificati principali d'identità di soprassuoli fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;

d) vigilanza e controllo fitosanitario sui MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate;

e) rilascio dell'autorizzazione all'importazione di MFM;

f) ammissione dei MFM alle categorie commerciali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 386/2003;

g) delimitazione delle regioni di provenienza;

h) tenuta dei registri dei materiali di base (MB);

i) definizione e aggiornamento dei disciplinari di gestione dei materiali di base;

j) organizzazione della raccolta di MFM e gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi e dei frutti forestali;

k) attuazione di progetti di ricerca per la gestione, tutela e conservazione delle risorse genetiche forestali in collaborazione con enti di ricerca.

6. Il Corpo forestale dello Stato esplica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 386/2003, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) le attività di vigilanza e controllo in materia di MFM nonché altre eventuali attività previste nell'ambito della Convenzione di cui all'art. 8 della presente legge.

7. Qualora si debba far ricorso ad impianti artificiali per il restauro forestale, la rinnovazione, la ricostituzione, il rinfoltimento o ampliamento dei boschi è ammesso esclusivamente l'uso di materiale vegetale di moltiplicazione proveniente dalle regioni di provenienza di cui al comma 5, lettera g), che rimane soggetto a controllo di provenienza e certificazione.

8. Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, in materia di miglioramenti boschivi ed a sostegno della selvicoltura sono concessi prioritariamente ai proprietari o possessori ai sensi delle norme vigenti di boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'art. 58.



9. Le agevolazioni ed i contributi previsti da leggi nazionali e regionali, nonché da norme comunitarie, per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, interventi di restauro forestale ed interventi di ingegneria naturalistica che prevedano l'utilizzo di materiale vegetale vivo sono concessi esclusivamente se in tali attività sono utilizzati materiali provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'art. 58.

10. Il competente Servizio della Giunta regionale può autorizzare, esclusivamente per finalità sperimentali e di ricerca, su formale richiesta e previo conforme parere della Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 61, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 227/2001 all'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione in deroga alle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 58.

Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB)

1. È istituito, in attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 386/2003 e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 relativo alle modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base, il Registro regionale dei materiali forestali di base (RRMFB).

2. Il Registro regionale dei materiali forestali di base è costituito dall'elenco dei Materiali forestali di base presenti sul territorio regionale ed ammessi alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie inserite nell'Allegato I del decreto legislativo n. 386/2003, distinti nelle categorie: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati.

3. Il Registro regionale dei materiali forestali di base è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Fonti di seme, soprassuoli ed aree di raccolta;
- b) Arboreti da seme;
- c) Genitori;
- d) Cloni;
- e) Miscugli di cloni;
- f) Atlante delle regioni di provenienza.

4. I materiali di base o «unità di ammissione» sono iscritti in relazione alle proprie caratteristiche nella specifica Sezione del RRMFB; le singole «unità di ammissione» sono descritte secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 386/2003 e contraddistinte con un codice ufficiale progressivo di identificazione non modificabile lungo tutta la filiera vivaistica.

5. I boschi da seme presenti sul territorio della Regione Abruzzo già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme (LNBS) ex legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) sono iscritti provvisoriamente d'ufficio al Registro Regionale e conservano temporaneamente la numerazione identificativa originaria.

6. La Regione, attraverso i Servizi della Direzione regionale competente in materia, provvede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 386/2003, ad inviare al competente organo presso il Ministero per le Politiche alimentari, agricole e forestali le caratteristiche di ogni singola unità di ammissione e a comunicare gli aggiornamenti successivi.

7. Al fine di assicurare le migliori condizioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio genetico forestale autoctono, la Regione promuove la corretta gestione degli arboreti e delle piante da seme iscritti nel registro regionale, nonché l'individuazione e la selezione di nuovi Materiali di Base.

8. Con propria deliberazione la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale dei materiali forestali di base, per la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale, per l'aggiornamento delle regioni di provenienza, nonché per la raccolta, conservazione e controllo dei Materiali forestali di moltiplicazione.

9. All'adozione degli atti inerenti l'attuazione della deliberazione di cui al comma 8 provvede il Dirigente del competente Servizio della Giunta regionale.

10. In attuazione dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 386/2003 è approvata la cartografia delle regioni di provenienza di cui all'allegato I alla presente legge.

Art. 59.

Attività vivaistica forestale

1. È considerata attività vivaistica forestale la produzione e la distribuzione a qualsiasi titolo e per i fini di cui al comma 2 dell'art. 57 di piante forestali e di altro Materiale forestale di moltiplicazione, compresi gli strobili, i frutti forestali e le sementi nonché il prelievo, in aree boscate, di piante provenienti da espianzi autorizzati o di altro materiale di moltiplicazione.

2. L'attività vivaistica forestale può essere esercitata unitamente ad altra attività vivaistica ed è comunque soggetta, oltre che alle norme di cui alla presente legge, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 386/2003 e alla disciplina e alle procedure previste dalla normativa fitosanitaria con particolare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attuativo della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

3. Nell'ambito del Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 386/2003, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dello stesso.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 3, le modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti dei produttori, i modelli per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione nonché gli obblighi e gli adempimenti a carico dei produttori.



Art. 60.

*Alberi di natale ed altri MFM
non destinati a fini forestali*

1. La produzione vivaistica di conifere destinate ad albero di Natale è soggetta, qualora le stesse siano poi utilizzate per i fini di cui all'art. 57, comma 2, alle norme della presente legge.

2. Il trasporto e la commercializzazione di conifere e dei loro cimali destinati ad albero di Natale provenienti da attività selvicolturali sono subordinati ad attestazione di provenienza rilasciata dal competente Servizio della Giunta regionale che, con proprio provvedimento, approva la modulistica e le procedure per il rilascio.

3. Le piante e i cimali destinati ad albero di Natale sono muniti di contrassegno, che ne attesta la provenienza.

4. È fatto divieto di trasportare e commercializzare conifere dotate di apparato radicale non provenienti da attività di coltivazione in vivaio.

5. La disciplina di cui al presente capo non si applica ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di potestime e parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali; per essi è fatto obbligo alle ditte che li detengono o commercializzano apporre etichette o cartellini recanti la dicitura «non per fini forestali».

Art. 61.

Commissione tecnico-consultiva

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.

2. La Commissione tecnico-consultiva esprime pareri non vincolanti e formula proposte:

a) sull'individuazione delle specie di cui all'art. 57, comma 4;

b) sulle iscrizioni nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'art. 58 e sulle cancellazioni dallo stesso;

c) sui disciplinari o piani di gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale;

d) sul sistema autorizzativo e di controllo regionale e sulla modulistica adottata;

e) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 57;

f) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni formulate dagli organi di vigilanza a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti.

3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale su proposta della

Direzione regionale competente in materia di politiche forestali ed è composta:

a) dal Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, che la presiede;

b) da un dipendente di categoria apicale del Servizio di cui sopra, con funzioni di segretario;

c) da un dipendente di categoria apicale del Servizio della Giunta regionale competente in materia fitosanitaria;

d) da un funzionario del Corpo forestale dello Stato designato dal Comando regionale;

e) da un ricercatore del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la selvicoltura (CRA-SEL) di Arezzo;

f) da un docente esperto della realtà forestale abruzzese dell'Università de L'Aquila.

4. La Commissione può avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, ogni qualvolta lo ritenga utile, di ricercatori esperti a livello universitario nelle materie trattate, di rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Regione Abruzzo, delle Associazioni vivaistiche e di rappresentanti degli Enti di gestione delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale.

5. Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale per la partecipazione alle sedute dello stesso spetta il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

Art. 62.

*Vivaistica pubblica
Vivai forestali regionali*

1. La Regione, per conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale nonché al fine di conseguire gli obiettivi della presente legge, sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale.

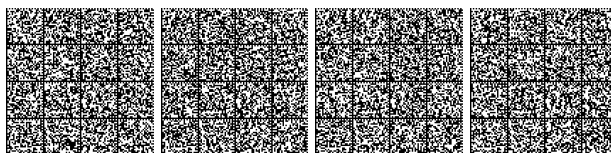
2. I vivai forestali regionali:

a) producono materiale di propagazione destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie;

b) producono materiale vivaistico per la conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale;

c) forniscono gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e per la celebrazione della Festa dell'Albero di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

d) costituiscono e provvedono alla gestione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione forestale appartenenti alle categorie selezionati, qualificati, controllati.



3. L'attività dei vivai forestali regionali è regolata, fino all'approvazione del Piano forestale regionale di cui all'art. 10, da un programma triennale, redatto dal Servizio di cui all'art. 6, comma 2, e approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono previste le attività da realizzare nel triennio di validità avvalendosi dei fondi all'uso destinati nel bilancio regionale, dei fondi provenienti dall'attività vivaistica stessa, nonché di eventuali fondi nazionali e comunitari.

4. Nel programma di cui al comma 3 sono definite le esigenze in materia di personale da assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno, per le attività di carattere stagionale da svolgere nei vivai, quantificandone i relativi oneri, compatibilmente con la normativa statale volta, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, a limitare l'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

5. All'assunzione del personale a tempo determinato di cui al comma 4 e agli adempimenti consequenziali provvede, su richiesta del Servizio di cui all'art. 6 comma 2, la Direzione competente in materia di personale, nel limite massimo di spesa dello stanziamento annualmente iscritto sul capitolo 07.01.002 - 111412 denominato «Spese attività vivaistica».

6. La fornitura di materiali forestali di moltiplicazione e di materiali comunque prodotti nei vivai forestali regionali a favore di privati è subordinata al versamento di un contributo pari alla media delle spese di produzione sostenute dal complesso dei vivai forestali regionali; gli enti pubblici sono soggetti alla corresponsione di un contributo pari al massimo al 70 per cento della media delle spese di produzione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 lettera c).

7. Il contributo di cui al comma 6 è versato mediante accreditamento su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo «Attività vivaistiche», con iscrizione sul capitolo di entrata 31102 e sul capitolo di spesa 111412 del bilancio regionale con vincolo di destinazione alla gestione e miglioramento dei vivai forestali regionali.

8. Il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, provvede a determinare la media delle spese di cui al comma 6 al fine di redigere un apposito listino dei materiali disponibili presso i vivai forestali regionali; gli importi sono aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice FOI elaborato dall'Istat.

TITOLO VIII

DANNO FORESTALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 63.

Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'art. 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale

del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività le altre Forze di Polizia e, limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.

3. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge.

5. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'art. 11.

Art. 64.

Rivalutazione

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.

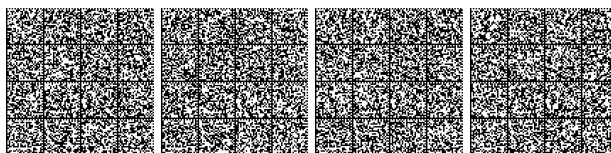
2. Entro il 20 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio il Servizio di cui all'art. 6 comma 2 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

Art. 65.

Danno forestale

1. Si definisce danno forestale qualsiasi forma accertabile e misurabile di alterazione della consistenza e della densità del bosco in conseguenza di violazione di norme, prescrizioni o provvedimenti amministrativi relativi alle attività di cui alla presente legge.



Art. 66.

*Taglio di piante
Tabelle per la determinazione delle sanzioni*

1. La determinazione dell'importo delle sanzioni per il taglio di piante e polloni di cui ai successivi articoli è effettuata sulla base delle tariffe di cui all'allegato II alla presente legge, redatte con riferimento al valore di mercato del legname della specie sottoposta a taglio in funzione degli assortimenti di maggior valore e senza alcuna detrazione per spese di taglio, allestimento, esbosco e trasporto.

2. Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto, per i castagni da frutto e per le matricine dei boschi cedui di cui alla Tabella A dell'allegato II sono compilate per ciascuna specie o gruppo di specie e determinano, in funzione del diametro misurato a metri 1,30 da terra, i valori minimo e massimo per singola pianta.

3. Le tariffe per i boschi cedui di cui alla Tabella B dell'allegato II determinano i valori minimo e massimo per ciascun assortimento utile ritraibile dal taglio.

Art. 67.

Taglio di piante - Accertamento e calcolo delle sanzioni

1. Per le violazioni alle norme sul taglio di soggetti arborei come regolamentato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5 sono considerati i soggetti abbattuti o sradicati in più rispetto a quelli consentiti o autorizzati nonché quelli abbattuti o sradicati in epoca non consentita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i soggetti arborei che, pur non essendo abbattuti o sradicati, risultino qualitativamente non idonei, secondo le specifiche contenute nel regolamento di cui all'art. 5, alla funzione per la quale sono stati riservati.

3. Nei boschi cedui a regime, nei boschi cedui avviati all'alto fusto e nelle fustaie coetanee di origine gamica o agamica fino alla fase di perticaia la valutazione del danno forestale è effettuata mediante campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 5 per cento della superficie interessata dal taglio.

4. Nelle formazioni non elencate al comma 3 la valutazione del danno forestale è effettuata mediante rilievo sull'intera superficie interessata dal taglio. Su richiesta motivata, il dirigente di cui all'art. 7 può autorizzare un campionamento per aree di saggio, delimitate fisicamente, rappresentanti almeno il 10 per cento della superficie interessata dal taglio.

5. Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute siano state distrutte, il diametro di queste ultime è determinato con riferimento a piante di sviluppo e dimensioni simili a quelle distrutte o, in mancanza, a boschi di composizione e sviluppo simili a quello nel quale è accertata l'infrazione.

6. Le piante recanti danni da scortecciatura, capitozzatura, recisione di rami, incisione e amputazione di radici, incendio, pascolo ed altri, quando il danno arrecato possa determinare deperimento e morte delle stesse sono assimilate ai soggetti di cui al comma 1.

7. I danni arrecati al bosco da bestiame d'allevamento di qualunque specie, fatte salve le sanzioni specificamente previste dai commi 3 e 4 dell'art. 75 in funzione del numero dei capi immessi al pascolo, è sanzionato con riferimento alla quantità di fieno normale giornalmente consumata dal singolo capo, applicando il triplo del prezzo riportato nei mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato.

8. L'importo della sanzione di cui al comma 7 è determinato applicando i seguenti valori minimi e massimi: da Kg 10 a kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o equino adulto; da kg 5 a kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg 1,5 a kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

Art. 68.

*Sanzioni amministrative per mancata attuazione
del piano di coltura e conservazione*

1. Chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati gli interventi pubblici di cui all'art. 24 comma 2 non ottemperi alle previsioni contenute nel Piano di coltura di cui all'art. 25 comma 3 è punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro per ettaro di superficie o sua frazione o altra unità di misura idonea.

Art. 69.

*Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni
in materia di vincolo idrogeologico*

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 5 realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.

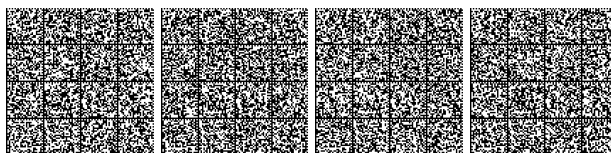
2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'art. 30.

4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.

5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.

6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilità in violazione a quanto disposto dall'art. 37.



Art. 70.

Sanzioni amministrative per trasformazione del bosco

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 31 comma 2 effettui interventi sui boschi come definiti all'art. 3 in qualsiasi stadio di sviluppo al fine di trasformarli e cambiarne la destinazione del suolo senza la prescritta autorizzazione è punito cumulativamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione e con le sanzioni proporzionali previste per i movimenti terra di cui all'art. 69, per lo sradicamento di piante e ceppaie di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) e per l'eliminazione del soprassuolo boscato sulla base delle procedure indicate negli articoli 66 e 67.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono parimenti comminate a chiunque non realizzi le misure di compensazione indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 32, ovvero realizzi le stesse in difformità dalle modalità prescritte.

Art. 71.

Sanzioni amministrative per violazione di divieti

1. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 33 comma 1, lettera a) e dall'art. 41 effettui la conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo composto;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 ad euro 6.000,00, per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali sia stata operata conversione in ceduo semplice.

2. Chiunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 33 comma 1 lettera b) effettui la conversione di cedui composti in cedui semplici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

3. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 33 comma 1 lettera c) effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 33 comma 1 lettera d) effettui l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al doppio del turno minimo stabilito dal regolamento di cui all'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

5. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 33 comma 1 lettera e) e dall'art. 34 comma 2 lettera h) effettui il taglio raso inteso come taglio totale del soprassuolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione.

6. Ai responsabili delle violazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inoltre comminate le sanzioni di cui agli articoli 66 e 67.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi da 1 a 5 siano commesse nei boschi in situazione speciale di cui all'art. 40 le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 72.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni, dichiarazioni ed autorizzazioni per tagli culturali

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 35 commi 1 e 2 e dall'art. 41 esegua lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori siano eseguiti in assenza della prescritta comunicazione;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori siano avviati in data antecedente ai termini di cui all'art. 35, comma 2.

2. Chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione in violazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 3, è punito:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno o frazione per le ipotesi di cui all'art. 35 comma 3 lettera a);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all'art. 35 comma 3 lettera b);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi di cui all'art. 35 comma 3 lettera c);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione per i casi in cui i lavori siano eseguiti in contiguità o a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 35 comma 10.

3. Chiunque esegua il taglio dei boschi al di fuori delle epoche stabilite nel regolamento di cui all'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata per tutta la massa legnosa ricavata sulla base delle tabelle A e B di cui all'art. 66 della presente legge.



4. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse all'interno delle zone SIC e ZPS di cui all'art. 15, comma 1, delle zone di cui all'art. 47 o nei boschi in situazione speciale di cui all'art. 40 le sanzioni sono aumentate del doppio.

5. Qualora il dirigente di cui all'art. 7 non impartisca prescrizioni nei termini stabiliti dall'art. 35, commi 4 e 5, e nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo sia riscontrato che le informazioni contenute nella comunicazione, dichiarazione o istanza e negli atti ad esse allegati non sono veritieri è disposta l'immediata sospensione dei lavori e, in aggiunta alle sanzioni penali per false o mendaci dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 66, 67 e 71.

Art. 73.

Sanzioni amministrative per taglio ed estirpazione di arbusti

1. Chiunque proceda, all'interno dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al taglio o all'estirpazione di arbusti e cespugli in assenza delle autorizzazioni previste dall'art. 39 o in difformità dalle stesse, è punito con il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per ogni mille metri quadrati o frazione.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 40, comma 2, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono raddoppiate.

Art. 74.

Sanzioni amministrative relative ai castagneti

1. Chiunque all'interno dei castagneti esegua lavori in difformità da quanto disposto dall'art. 41 e dal regolamento di cui all'art. 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 71 e 72.

2. La mancata realizzazione nei termini stabiliti delle operazioni di innesto previste nella comunicazione, progetto di taglio, piano di coltura e conservazione ovvero prescritte dal dirigente di cui all'art. 7 è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 100,00 per ogni soggetto non innestato.

Art. 75.

Sanzioni amministrative relative al pascolo

1. Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzino il pascolo nei propri boschi senza aver provveduto all'istituzione del registro di cui all'art. 42 comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00; la sanzione è ridotta della metà nel caso in cui, pur avendo l'Ente provveduto all'istituzione del registro, ne sia stato omissso l'aggiornamento alla data di immissione al pascolo.

2. Il legale rappresentante degli enti pubblici che autorizzi il pascolo o conceda la fida pascolo in mancanza della prescritta pianificazione di cui al comma 8 dell'art. 42 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00; con la stessa sanzione è punito il legale rappresentante dell'ente che autorizza il pascolo o conceda la fida pascolo in violazione dei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5 sulla base di quanto disposto dall'art. 42, comma 9.

3. Chiunque immetta al pascolo bestiame di allevamento o allevi selvaggina all'interno di boschi o terreni ad esso assimilati ovvero in terreni pascolivi o saldi percorsi dal fuoco in violazione dell'art. 42, del regolamento di cui all'art. 5 o delle previsioni dei Piani di cui agli articoli 13, 14, 42 comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 60,00 per ogni capo di bestiame immesso o allevato.

4. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione è ridotto a euro 10,00 e il limite massimo a euro 30,00.

5. Nel caso in cui l'immissione al pascolo o l'allevamento avvenga nei boschi percorsi dal fuoco si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 353/2000.

Art. 76.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli

1. Chiunque in violazione all'art. 43 raccolga i prodotti secondari del bosco e del pascolo oltre i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5, oltre ad essere assoggettato alla confisca del prodotto raccolto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00.

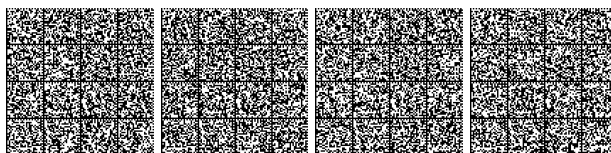
2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina le modalità della confisca e la destinazione dei prodotti confiscati ai sensi del comma 1.

Art. 77.

Sanzioni amministrative in materia di lotta fitosanitaria

1. Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare il verificarsi di fitopatie a norma dell'art. 44 è punito con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

2. Il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.



Art. 78.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità

1. Il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali principali e secondarie che non provveda alla chiusura delle stesse ai sensi dell'art. 45 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni periodo di mesi 6 di mancata osservanza dell'obbligo.

2. Chiunque transiti sulla viabilità forestale di cui all'art. 37 comma 1 in difformità dall'art. 45, comma 3 o in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 45, comma 4, è punito con la sanzione da euro 30,00 a euro 300,00.

3. Chiunque al di fuori dei casi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5 transiti e sostì al di fuori della viabilità esistente in violazione all'art. 45, comma 7, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 79.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulle piante isolate, a gruppi o filari

1. Chiunque esegua interventi di taglio, potatura o di qualsiasi altro genere sulle formazioni di cui all'art. 50 in assenza o in difformità dalle previste autorizzazioni o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'art. 5, è punito con la sanzione stabilita dagli articoli 71, 72 e 83 comma 1 lettera a).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano, in assenza di specifici regolamenti comunali, anche nei casi di cui all'art. 49.

3. Nei casi di cui al comma 2 sono competenti a ricevere il versamento delle sanzioni e gli scritti difensivi gli uffici dei comuni nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

Art. 80.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme sull'arboricoltura da legno

1. Chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione di cui all'art. 51, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

Art. 81.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme sugli incendi boschivi

1. Chiunque fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e in violazione a quanto disposto dall'art. 56, comma 4, della presente legge accenda fuochi all'interno di boschi o a distanza inferiore a metri 100 dal loro margine ovvero in violazione dell'art. 42, comma 11, provveda alla ripulitura di terreni pascolivi e cespugliati con l'uso del fuoco è punito con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2. Chiunque durante il «Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi» si renda responsabile delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti contenuti nell'art. 56, comma 4, della presente legge è punito con la sanzione di cui alla legge n. 353/2000.

Art. 82.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme sui materiali forestali di moltiplicazione

1. Per le violazioni delle norme contenute nel Capo IV si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 386/2003 e dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 83.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del regolamento

1. Per la violazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'art. 5 e non sanzionate secondo quanto previsto negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 20,00 e massima di euro 60,00:

a) per ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione a quanto stabilito nel regolamento;

b) per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o contrassegno regolamentare di cui all'art. 60, commi 2 e 3 o per ogni conifera di cui all'art. 60, comma 4;

c) per ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme relative ai boschi affetti da malattie;

d) per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme relative alla lotta antiparassitaria;

e) per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità dei tagli;

f) per ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme relative ai cedui senza matricine;



g) per ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

h) per ogni mille metri quadrati o frazione nelle superfici ove sia accertata l'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

i) per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione ai divieti e alle disposizioni di cui all'art. 42, fatta eccezione per il bestiame ovino per il quale il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro 7,00 e il limite massimo a euro 25,00;

j) per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione di opere da eseguirsi in terreni sottoposti ai vincoli di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 69, comma 3.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 lettera j) sono raddoppiati nei casi in cui, per effetto di attività condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge, del regolamento di cui all'art. 5 o delle prescrizioni impartite dal dirigente di cui all'art. 7, i terreni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge subiscano con danno pubblico denudazioni o perdita di stabilità.

3. Per le violazioni alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento diverse da quelle indicate negli articoli da 63 a 83 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l'anno 2013 complessivamente in Euro 1.050.000,00, trovano capienza nei seguenti capitoli del bilancio regionale che per l'anno in corso presentano i seguenti stanziamenti:

- a) capitolo 07 02 002 - 112346 € 500.000,00;
- b) capitolo 07 01 002 - 111412 € 300.000,00;
- c) capitolo 07 01 002 - 111413 € 150.000,00;
- d) capitolo 07 01 002 - 111414 € 100.000,00.

2. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) sui pertinenti capitoli di spesa.

3. Gli oneri derivanti dalla Convenzione di cui all'art. 8, comma 1, seguitano a trovare capienza nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio Regionale; per l'anno 2013 non sono previsti ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'art. 61 si provvede nell'ambito della somma annualmente assegnata alla Direzione competente per materia, quale quota parte dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 01.01.006 - 11425 denominato «Spese per il funzionamento, gettoni di presenza, indennità di missione e trasferta e rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di consigli, comitati, collegi e commissioni - legge regionale 10 agosto 1973, n. 35» dello stato di previsione della spesa del bilancio; per il corrente esercizio finanziario l'onere è valutato in € 500,00.

Art. 85.

Prescrizioni di massima e polizia forestale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la Tutela degli ecosistemi silvo-pastorali di cui all'art. 5 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Art. 86.

Piani e programmi in corso

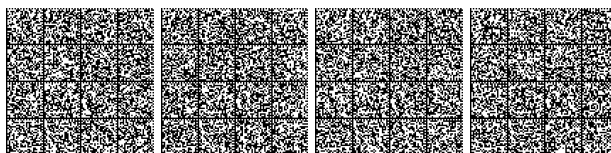
1. I piani e i programmi forestali regionali vigenti mantengono la loro validità fino all'approvazione del Piano forestale regionale di cui all'art. 10, del Programma forestale triennale di cui all'art. 11, del Piano di cui all'art. 21, comma 3, e dei programmi di cui all'art. 21, comma 4, del programma triennale di cui all'art. 62.

2. I piani di gestione e di assestamento forestale, i piani dei tagli, i piani di coltura ed ogni altro piano operativo, regolarmente approvati, mantengono la loro validità fino alla rispettiva scadenza, comprese le norme eventualmente in contrasto con la presente legge.

Art. 87.

Amministrazione transitoria della proprietà regionale e degli enti locali

1. Fino all'approvazione dei Piani di gestione di cui agli articoli 21 e 22 il patrimonio forestale regionale e degli enti locali è amministrato in conformità alla presente legge e al regolamento di cui all'art. 5.



Art. 88.

Procedimenti sanzionatori in corso

1. I procedimenti sanzionatori in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.

2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i relativi proventi, secondo la procedura già in vigore.

Art. 89.

Abrogazioni e modifiche

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima.

2. Sono, in particolare, abrogati:

a) il comma 3 dell'art. 3, i commi 2 e 3 dell'art. 4, l'art. 8 e il 4° alinea del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo) e successive modificazioni;

b) la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali);

c) la legge regionale 14 novembre 1984, n. 77 (Disposizioni attuative dell'art. 31 della legge regionale n. 38 del 1982, in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale. Ecologia);

d) la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));

e) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 24 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 - prorogata con la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5);

f) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 25 (Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali);

g) la legge 29 dicembre 1987, n. 100 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 e legge regionale 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali. Ecologia);

h) la legge regionale 12 gennaio 1988, n. 7 (Finanziamento programmi di forestazione);

i) la legge regionale 1° febbraio 1989, n. 5 (Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);

j) la legge regionale 7 marzo 1991, n. 10 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));

k) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 87 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);

l) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 103 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);

m) la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale);

n) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 - «Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale»);

o) l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 105 (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 100);

p) l'art. 1 e il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali);

q) l'art. 14 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale));

r) l'art. 111 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

s) l'art. 6 della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 (Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico).

Art. 90.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

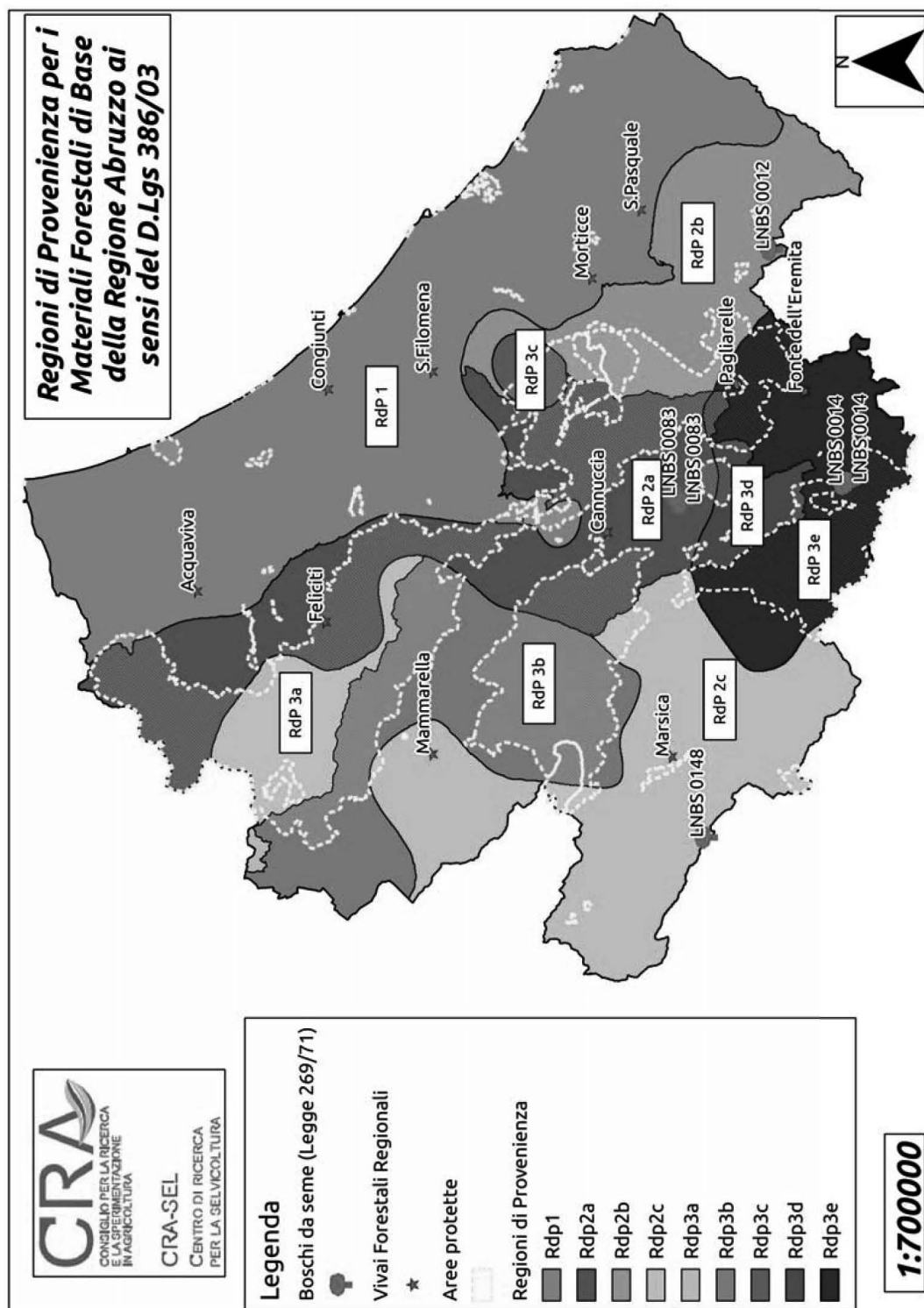
L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI



ALLEGATO I

CARTOGRAFIA DELLE REGIONI DI PROVENIENZA (RDP) DELLA REGIONE ABRUZZO



ALLEGATO II
TARIFE PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI

Tabella A: Valore (€) delle singole piante di alto fusto sottoposte a taglio in violazione delle disposizioni di legge

Diametro in cm del fusto misurato a m 1,30 da terra ⁽¹⁾																						
Classi di diametro	novellame		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50 ⁽²⁾	
	< 5		5-7,5		7,6-12,5		12,6-17,5		17,6-22,5		22,6-27,5		27,6-32,5		32,6-37,5		37,6-42,5		42,6-47,5		47,6-52,5	
Diametri corrispon. ti	Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €		Valori €	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Specie	0,10	0,40	1,00	4,00	5,60	22,0	14,0	56,0	30,0	119	47,0	186	77,0	308	107	426	127	507	159	636	213	850
Abete bianco, abete rosso, douglasia, pino silvestre, larice	0,10	0,30	0,80	3,20	4,50	18,0	11,0	44,0	24,0	95,0	37,0	149	62,0	246	85	341	101	406	127	508	170	680
Altre conifere (Generi: Pinus, Cupressus, Cedrus, Chamaecyparis, Juniperus, ecc.)																						
Faggio	0,10	0,30	0,80	3,20	4,00	16,0	9,60	38,0	18,0	74,0	31,0	125	49,0	195	72,0	288	102	406	138	550	179	717
Cerro	0,10	0,30	0,80	3,0	4,50	18,0	11,0	42,0	21,0	84,0	37,0	147	57,0	228	82,0	327	105	420	147	588	188	753
Roverella e altre querce	0,10	0,30	0,80	3,0	4,50	18,0	9,0	36,0	17,0	66,0	26,0	102	41,0	162	61,0	243	86,0	345	117	468	153	612
Castagno	0,10	0,50	1,20	4,80	6,50	26,0	16,0	62,0	30,0	120	51,0	203	79,0	317	117	468	165	660	224	894	291	1.165
Noce, tiglio, ciliegio, sorbi, acero montano, acero riccio, frassino maggiore, betulla, olmo montano, farnia e rovere																						
Leccio, carpino bianco	0,10	0,30	0,70	2,80	3,50	14,0	8,40	34,0	16,0	64,0	27,0	109	43,0	171	63,0	252	89,0	356	120	482	157	627
Altre latifoglie	0,10	0,30	0,70	2,60	3,90	16,0	9,10	36,0	18,0	73,0	32,0	127	49,0	198	71,0	283	91,0	364	127	510	163	653
Tasso e agrifoglio	10,0	40,0	20,0	80,0	30,0	120	50,0	200	70,0	280	100	400	130	520	200	800	250	1.000	300	1.200	400	1.600

NOTE:

(1): nel caso in cui non sia possibile rilevare il diametro a m. 1,30 si procede riducendo di 1/3 la media dei diametri misurati sulla ceppaia.

(2): per piante con diametro a m. 1,30 superiore a cm 52,6 l'importo è aumentato di € 30,00 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più.

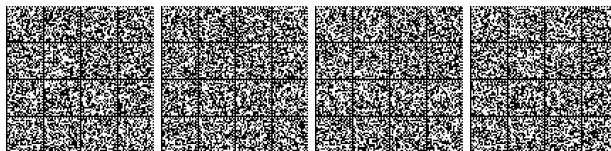
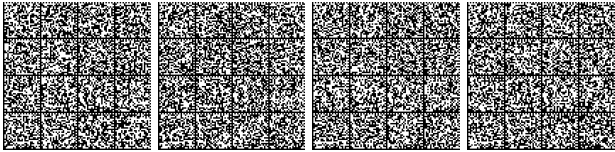


Tabella B: Valore (€) da attribuire ai materiali ritratti da boschi cedui sottoposti a taglio in violazione delle disposizioni di legge.

Tipo	Valori €/t	
	min	max
Legna da ardere di essenza forte (roverella, cerro, leccio, faggio, carpini, ecc.)	75,0	300,0
Legna da ardere di essenza dolce (ormiello, frassino, aceri, pioppi, salici, ecc.)	55,0	220,0
Legna da ardere di essenze miste	65,0	260,0
Tipo	Valori €/cad.	
	min	max
Cedui castanili: paleria minuta (diametro da 4,00 a 8,00 cm, lunghezza ml 2 o inferiore)	2,00	8,00
Cedui castanili: paleria media (diametro da 9,00 a 19,00 cm, lunghezza ml da 2,10 a 3,00)	4,00	16,00
Cedui castanili: paleria grossa (diametro oltre 19,00 cm, lunghezza ml oltre 3,10) per tonnellata	200,00	800,00



REGIONE SICILIA

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 3.

Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 4 del 24 gennaio 2014 (n. 3))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualificazione e disciplina dell'Irfis FinSicilia S.p.a.

1. «IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a.», in breve denominata anche «IRFIS - FinSicilia S.p.a.», è assoggettata, in quanto iscritta all'elenco generale ed all'elenco speciale degli intermediari finanziari e sino al mantenimento di tale iscrizione, alle disposizioni del titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed esercita la propria attività economica in conformità alla disciplina vigente per gli intermediari finanziari.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, «IRFIS - FinSicilia S.p.a.» contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia. A tal fine, «IRFIS - FinSicilia S.p.a.» può svolgere compiti affidati dalla Regione, con le modalità previste dalla normativa vigente e coerentemente con quanto previsto dallo statuto della società.

3. Per garantire la massima trasparenza dell'attività di cui al comma 2, «IRFIS - FinSicilia S.p.a.», anche mediante apposita modifica statutaria, costituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

Art. 2.

Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.a.

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.a. è autorizzato a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni».

2. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole «ai regimi di aiuto di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «tra i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, fermo restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole «non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti»; sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe»;

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole «del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti».

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituita dalla seguente: «*c*) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori».

Art. 4.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 5.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive: Vancheri

(Omissis).

14R00120



LEGGE 15 gennaio 2014, n. 4.

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 4 del 24 gennaio 2014 (n. 3))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI *REFERENDUM* AI SENSI DELL'ART. 17-bis DELLO STATUTO REGIONALE È STATA AVANZATA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale
Modifiche alla legge regionale n. 29/1951

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole «dirigenti di società», sono aggiunte le parole «enti di diritto privato»;

b) alla lettera b), dopo le parole «amministratori e dirigenti di società», sono aggiunte le parole «enti di diritto privato»;

c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, sono inseriti i seguenti:

1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge;

1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo

svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione».

3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

«2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire *ex novo* la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge».

4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 sexies, è inserito il seguente: «Art. 10 septies - 1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali».

Art. 2.

Norme transitorie

1. L'articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

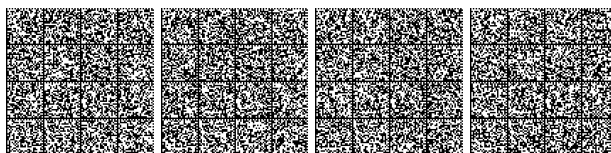
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica: VALENTI

14R00121



LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 5 del 31 gennaio 2014 (n. 4))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI.
DISPOSIZIONI VARIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza in 196.493 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 273.331 migliaia di euro e per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 254.882 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'art. 6 e delle province, di cui all'art. 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.

Art. 3.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

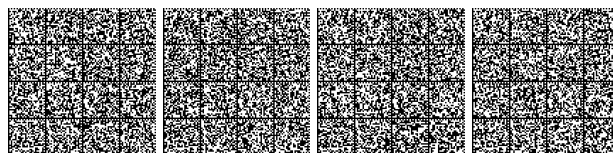
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

10. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.



11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sino all'importo di 218.467 migliaia di euro, allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi sotto elencate:

a) legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 27 e successive modifiche ed integrazioni. (Trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);

b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 51 e successive modifiche ed integrazioni. (Collegamenti isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).

13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio della Regione il Fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è incrementato dell'importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui all'Allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse regionali derivanti dall'attuazione del comma 12.

Art. 4.

Accantonamenti tributari

1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente determinato in 1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome;

c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna «A» dell'allegato 2, per gli importi indicati nella colonna «B» del medesimo allegato.

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonché gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il triennio 2014-2016 dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 5.

Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'art. 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Alla fine del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole «ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.».

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 6.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;

e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2013 per la gestione degli asili nido e per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;

h) capacità di riscossione;

i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla



legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.

Art. 7.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province

1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 8.

Risparmi sanità

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 9.

Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario

e coordinatore amministrativo

1. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale».

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 11.

Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola «2014» è sostituita dalla parola «2015».

3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola «2014» è sostituita dalla parola «2015».

4. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati e 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.



6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 12.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'art. 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da

stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.

4. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed al triennio 2013-2015».

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. I lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

Art. 13.

Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola

1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.



3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. (Capoverso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 14.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 15.

Situazione debitoria EAS

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.

Art. 16.

Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall'art. 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.

Art. 17.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. [Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.] (Comma impugnato limitamente alla maggiore spesa rispetto a

quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013, dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Vedi allegato 1).

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. All'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.».

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

10. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 18.

Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui all'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Art. 19.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

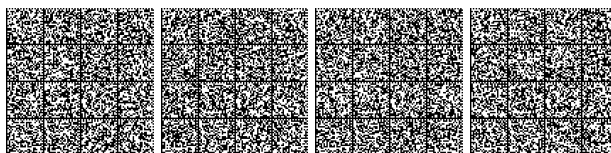
Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 20.

Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali

1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.



2. Le disposizioni dell'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell'ESA.

4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di cui all'art. 39 della citata legge regionale n. 104/1950 nonché ai soggetti di cui al comma 2, ancorché al valore di mercato.

5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA, entro quindici giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione.

6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, effettua la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia edilizia «Borghi rurali» che possono essere alienati. Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ESA procede alla vendita dei citati immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.

Art. 21.

Banca della Terra di Sicilia

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è istituito l'Albo denominato 'Banca della Terra di Sicilia', elenco periodicamente aggiornato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'art. 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

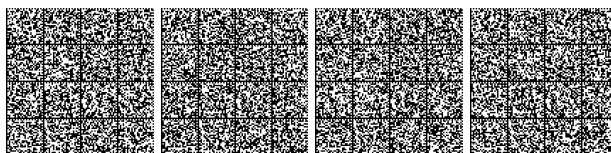
5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.



Art. 22.

Cessione di partecipazioni azionarie

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.

2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. (Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 23.

Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali

1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S. per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifico-tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A. per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso,

hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza».

2. Il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omisssi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. Dopo il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6-quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter.



Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario».

Capo VI

MISURE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE

Art. 24.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 25.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 26.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 27.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 28.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 29.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 30.

Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-*bis* e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) anzianità di utilizzazione;

b) in caso di parità maggior carico familiare;

c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-*bis* e successive modifiche e integrazioni dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'art. 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-*bis* e successive modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della legge regionale n. 24/2000; l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.



8. Il fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 31.

Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro.

2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 30, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 con contestuale riduzione di pari importo e comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

Art. 32.

Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione

1. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

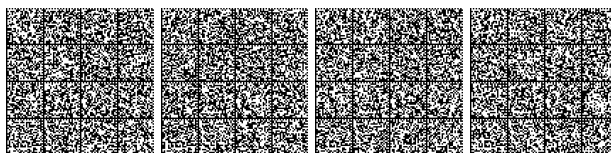
Art. 33.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Art. 34.

Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi



e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la *ratio* dell'art. 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013.

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato;
- c) volontaria fuoriuscita dal bacino;
- d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro.

6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad «Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)» nell'ambito del Piano di azione e coesione.

Art. 35.

Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo

18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato;
- c) volontaria fuoriuscita dal bacino;
- d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;
- e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 237/1998.»

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'art. 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.



Art. 36.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Capo VII

MISURE PER IL WELFARE

Art. 37.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 38.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 39.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Capo VIII

MISURE PER IL TURISMO, I TEATRI E LO SPORT

Art. 40.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 41.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 42.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 43.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE E RIFIUTI

Art. 44.

Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012

1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra

la Regione siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della Regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 15 marzo 2013.

Art. 45.

Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a definire entro l'anno 2014 le procedure di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti presentate dai comuni ai sensi del comma 2-bis dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dai commi 3 e 4 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, mediante utilizzo delle somme già autorizzate dal comma 13 del citato art. 45.

Art. 46.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

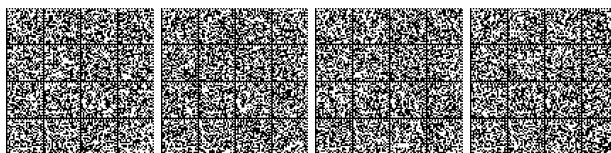
Capo X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47.

Disposizioni varie

1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'undicesimo periodo, le parole «Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 oltre IVA; «sono sostituite dalle parole «Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata;».



2. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola «unicamente» e dopo la parola «mobilità» sono aggiunte le seguenti: «e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri».

3. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata».

4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigore dell'art. 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

17. Al comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2014». A far data dal 1° luglio 2014 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'art. 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.

18. Le previsioni di cui all'art. 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

20. Fuori dai casi di cui all'art. 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

TITOLO II

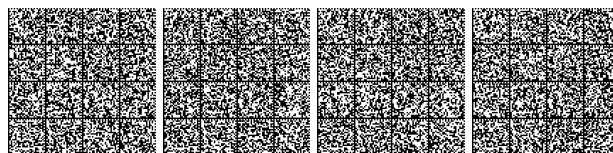
EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARI

Art. 48.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle Tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche



ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata Tabella «C».

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *f*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nell'allegata Tabella «F» sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella «G».

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *i*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella «I»;

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *l*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella «L».

9. Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 49.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 50.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 gennaio 2014.

CROCETTA

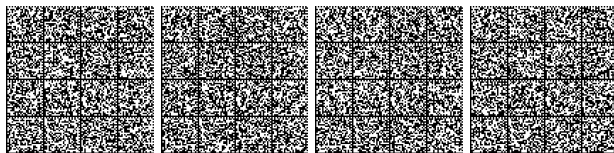
Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(*Omissis*).

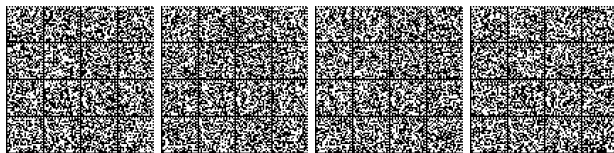
14R00110



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

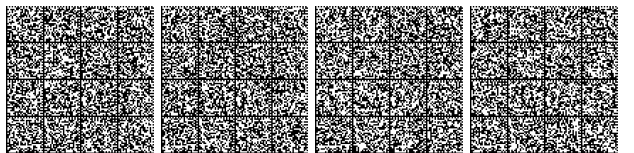
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

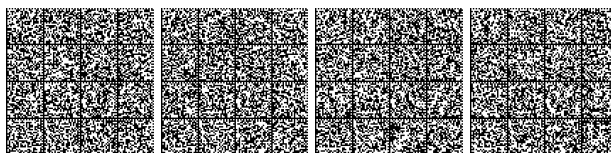
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

